



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 85 del 24/08/2017

Proposta n. 2017/934

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI GAZZOLA ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 21.4.2016 E CONTRODEDOTTA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 10.4.2017: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Gazzola ha intrapreso il percorso di adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai contenuti della L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) ed il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa, rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 7 del 20.4.2012 e n. 3 del 4.4.2014;
- a norma dell'art. 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, con atto di Giunta n. 2 del 18.1.2016 il Comune di Gazzola ha approvato il Documento preliminare per una Variante al suddetto Piano Strutturale Comunale (PSC), la quale consiste nell'adeguamento del Piano al PTCP, nella modifica di alcune previsioni del PSC approvato e nell'inserimento di alcune nuove previsioni, e ha convocato la prima seduta della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000 per il giorno 11.2.2016;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con provvedimento del presidente n. 30 del 14.3.2016, depositato alla seduta conclusiva della Conferenza tenutasi il 22.3.2016;
- a conclusione del processo concertativo svolto, il Comune di Gazzola, con deliberazione del Consiglio n. 10 del 21.4.2016, ha adottato la Variante al PSC ai sensi del comma 4 dell'art. 32 della suddetta legge regionale, sulla quale questa Amministrazione, con provvedimento della vice-presidente n. 16 del 28.2.2017, ha formulato riserve;
- il Comune di Gazzola, quindi, con deliberazione di Consiglio n. 20 del 10.4.2017 si è espresso sulle riserve formulate dalla Provincia e sulle osservazioni presentate al Comune stesso sulla Variante al Piano adottata, richiedendo l'Intesa alla Provincia con nota n. 1275 del 9.5.2017 (registrata in data 10.5.2017 al n. 10667 di prot. provi.le);
- dalla verifica di completezza sulla documentazione trasmessa si è reso necessario richiedere al Comune alcune integrazioni e pareri (nota prov.le n. 13074 del 31.5.2017);

- tali integrazioni sono state trasmesse con note comunali n. 1598 del 9.6.2017 e n. 1602 del 10.6.2017 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 13971 del 9.6.2017 e n. 14217 del 13.6.2017), mentre i pareri sono pervenuti direttamente da parte delle Autorità ambientali coinvolte;
- dalla suddetta data del 13.6.2017 ha quindi iniziato a decorrere il termine di 90 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto il quale, pertanto, scade il giorno 11.9.2017;

Dato atto che:

- in virtù delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, la Provincia esprime l'Intesa potendola subordinare all'inserimento nella Variante al PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere la Variante al Piano controdedotta conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- ai sensi dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che è quindi tenuto ad approvare la Variante al PSC in conformità alla medesima;
- inoltre, con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di Autorità competente, è tenuta ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale della Variante al Piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo del medesimo, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri e valutazioni da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- gli atti comunali con i quali la Variante al Piano viene approvata dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nella Variante stessa e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni di Variante al PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

Dato inoltre atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le

predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";

- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Acquisiti agli atti i seguenti pareri (o valutazioni comunque denominate):

- Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica, nota n. 77265 del 23.11.2016 (pervenuta il 23.11.2016, prot. prov.le n. 31007), di conferma del precedente parere espresso con nota n. 10613/2016;
- ARPAE – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 12693 del 16.11.2016 (pervenuta il 16.11.2016, prot. prov.le n. 30253), di conferma precedente del parere espresso con nota n. 1936/2016;
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 10575 del 3.11.2016 (pervenuta il 3.11.2016, prot. prov.le n. 29110);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 5171 del 16.8.2016 (pervenuta il 16.8.2016, prot. prov.le n. 23065);

Acquisite le copie delle osservazioni presentate al Comune durante la fase di deposito e pubblicazione della Variante al PSC adottata;

Considerata la nota dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia n. 9859 del 10.8.2017 inerente l'assegnazione di una Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, del raggio di 15 km, attorno all'Osservatorio Astronomico ubicato in località Lazzarello del Comune di Pecorara, ai sensi della L.R. n. 19/2003 e della Deliberazione di giunta regionale n. 1732/2015;

Esaminata l'istruttoria svolta dal "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" e, in particolare:

- il documento denominato "Allegato 1 - Gazzola, elaborati V.PSC controdedotta CC 20-2017", allegato n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente l'elenco degli elaborati sulla cui base è stata svolto l'esame istruttorio;
- il documento denominato "Allegato 2 – Gazzola, Intesa V.PSC controdedotta CC 20-2017", allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente le valutazioni in merito alle controdeduzioni comunali alle riserve (sezione 1) e alle osservazioni (sezione 2), nonché la proposta conclusiva contenente le condizioni e le prescrizioni inerenti alle modifiche da introdurre obbligatoriamente nella Variante al Piano cui è subordinata l'Intesa;
- il documento denominato "Allegato 3 – Gazzola, parere motivato VAS V.PSC controdedotta CC 20-2017", allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente il parere motivato positivo con prescrizioni;

Ritenuto, in questa sede, di:

- condividere l'istruttoria svolta, esprimendo al Comune di Gazzola l'Intesa in merito alla conformità della Variante al PSC agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli elaborati di Variante (elencati in allegato n. 1) riportate nell'allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è quindi tenuto ad approvare la Variante al PSC in conformità alla medesima;

- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato VAS positivo sulla Variante al PSC con le prescrizioni indicate nell'allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;

Ritenuto altresì di esprimere, con riguardo al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni di Variante al PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere sismico favorevole;

Dato atto che concluso l'iter di approvazione della Variante al PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la medesima attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I

della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;

- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il vice-Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l'Intesa al Comune di Gazzola in merito alla conformità della Variante al PSC (adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 21.4.2016, controdedotta con deliberazione dello stesso Consiglio n. 20 del 10.4.2017) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le prescrizioni inerenti alle modifiche da apportare alla Variante stessa riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 – Gazzola, Intesa V.PSC controdedotta CC 20-2017"), che specificamente si approva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato VAS positivo alla Variante al PSC del Comune di Gazzola, con le prescrizioni riportate nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 – Gazzola, parere motivato VAS V.PSC controdedotta CC 20-2017"), che specificamente si approva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante al PSC del Comune di Gazzola con le condizioni di pericolosità locale, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Gazzola, elaborati V.PSC controdedotta CC 20-2017"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di raccomandare al Comune il recepimento della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, del raggio di 15 km, attorno all'Osservatorio Astronomico ubicato in località Lazzarello del Comune di Pecorara, ai sensi della L.R. n. 19/2003 e della Deliberazione di giunta regionale n. 1732/2015;
6. di dare atto che l'Intesa espressa con il presente provvedimento ha carattere vincolante per il Comune di Gazzola il quale, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è tenuto ad approvare la Variante al PSC in conformità alla medesima, potendo procedere unicamente all'approvazione delle parti di Variante condivise dalla Provincia e allo stralcio delle previsioni per le quali sia stata negata l'Intesa o la stessa sia stata subordinata a modifiche che il Comune non intende recepire;
7. di dare atto che qualsiasi modifica alla Variante al PSC derivante da una eventuale e diversa decisione di controdeduzione sulle osservazioni, rispetto a quella assunta con atto del Consiglio comunale n. 20 del 10.4.2017, deve essere sottoposta alla Provincia per l'acquisizione dell'Intesa e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale del Variante al Piano effettuata con il presente provvedimento;
8. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento al Comune di Gazzola;
9. di dare atto che gli atti comunali con i quali la Variante al PSC viene approvata dovranno inoltre dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nella Variante stessa e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
10. di dare atto che concluso l'iter di approvazione della Variante al PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia della Variante approvata

alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la medesima attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

11. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 934/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI GAZZOLA ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 21.4.2016 E CONTRODEDOTTA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 10.4.2017: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 23/08/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 85 del 24/08/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI GAZZOLA
ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 21.4.2016 E
CONTRODEDOTTA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 10.4.2017: INTESA
ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE'
PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE
SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 24/08/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 85 del 24/08/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI GAZZOLA
ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 21.4.2016 E
CONTRODEDOTTA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 10.4.2017: INTESA
ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE'
PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE
SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal
24/08/2017 al 08/09/2017

Piacenza li, 11/09/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

ALLEGATO 1 – Gazzola, Elaborati V.PSC controdedotta CC 20-2017

ELABORATI VARIANTE PSC CONTRODEDOTTA CON ATTO CC 20-2017	
DENOMINAZIONE	SCALA
QUADRO CONOSCITIVO	
QC 1v – Relazione integrativa (Quadro Conoscitivo)	/
PIANO STRUTTURALE COMUNALE (VARIANTE)	
PSC 1v - Relazione	/
PSC 2v – Norme di Attuazione	/
PSC 3.1v – Aspetti strutturanti	1:10.000
PSC 3.2v – Aspetti condizionanti	1:10.000
PSC 3.2v All. – Aspetti condizionanti – Allegati	1:30.000
PSC 3.3v – Carta delle strategie	1:10.000
PSC 4v – Fattibilità geologica per le azioni di piano – Relazione integrativa	/
PSC 4.01v – Fattibilità geologica per le azioni di piano. Gazzola	1:5.000
PSC 4.06v – Fattibilità geologica per le azioni di piano. C.na Raviola	1:5.000
PSC 4.07v – Fattibilità geologica per le azioni di piano. Bosco di Sopra	1:5.000
PSC 5v – Zonizzazione acustica	1:10.000
PSC - Scheda dei vincoli	/
ValSAT v – Rapporto Ambientale – Studio di incidenza	/
ValSAT v - Sintesi non Tecnica	/

Allegato 2 – Gazzola, Intresa V.PSC controdedotta CC 20-2017

Sezione 1 - Valutazioni in merito alle controdeduzioni del Comune di Gazzola alle riserve provinciali

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
CONSIDERAZIONI GENERALI			
1	Come già evidenziato chiaramente nell'ambito delle valutazioni finali sul DP e nell'ambito delle richieste di documentazione integrativa e di chiarimenti formalizzate a più riprese sulla Variante al PSC adottata, risulta necessario che gli elaborati di Variante illustrino in modo chiaro se il Comune intenda adeguare il proprio strumento urbanistico generale a tutta la normativa (ad es, anche alla L.R. 15/2013) ed agli strumenti sopravvenuti successivamente all'approvazione del PSC. Relativamente ai contenuti del PTCP vigente, il Comune persegue l'obiettivo dell'adeguamento "ove necessario al PTCP 2007 con la presente variante." Come già richiesto, occorre che il Comune descriva quali siano i sistemi e/o le tematiche oggetto dell'adeguamento intrapreso, che negli elaborati adottati appare parziale e lacunoso. Si rammenta nuovamente che nell'ambito delle "direttive", definite dall'art. 2, comma 9 delle Norme del PTCP come "disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti del piano subordinati", il PTCP ha demandato ai Comuni studi, ricognizioni ed approfondimenti necessari a portare a termine il suddetto adeguamento e senza i quali il percorso di adeguamento del PSC al PTCP non può senza dubbio essere assentito. Nell'ambito del percorso intrapreso, risultano utili le disposizioni incluse nei seguenti atti: • deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011 con cui sono state approvate le Linee guida per l'adeguamento degli strumenti comunali al vigente PTCP, in merito alle seguenti tematiche: morfologia del territorio, assetto agricolo forestale, ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti, indicazioni	RISERVA NON ACCOLTA Premesso che in data 27 Febbraio 2017 è stato approvato dalla Giunta Regionale il progetto di legge recante: DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO, che detta nuova legge quando approvata rivoluzionerà l'assetto normativo e che i Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla suddetta legge, dovranno avviare il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo dovranno concludere nei due anni successivi. Il Comune di Gazzola essendo dotato degli strumenti urbanistici (PSC e RUE) predisposti ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), avvierà nei tempi di legge il procedimento di approvazione di un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del Piano Urbanistico Generale (PUG).	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto degli elaborati controdedotti dal Consiglio Comunale e si condiziona l'Intesa allo svolgimento delle modifiche e delle integrazioni prescritte nell'ambito di ciascuna valutazione conclusiva riportata nel presente documento, precisando, altresì, che l'adeguamento del PSC al PTCP vigente potrà ritenersi compiuto solamente a seguito dello svolgimento delle predette modifiche ed integrazioni richieste.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	metodologiche finalizzate alla valutazione della domanda abitativa, linee guida per la definizione del rischio idraulico; • deliberazione C.P. n. 10 del 25.03.2013 di approvazione delle Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale, in coerenza con lo Schema direttore definito dal PTCP 2007; • deliberazione C.P. n. 23 del 30.11.2016 relativa alla "Verifica di coerenza del PTCP con i Criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti".	Pertanto in questa fase come già evidenziato, il Comune di Gazzola, dotato di Piano Strategico Comunale (PSC) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°7 del 20 Aprile 2012, a seguito di richieste pervenute, ritenute di pubblica utilità da parte dell'Amministrazione comunale, nonché nella necessità di ripianificare l'area sulla quale non si era ottenuto l'intesa da parte dell'Amministrazione Provinciale, ha deciso di procedere con una variante ordinaria. Di conseguenza essendo stato necessario aggiornare gli elaborati del PSC2012 vigente, si è ritenuto di procedere anche all'adeguamento (ove necessario) al PTCP 2007. Visto che all'interno del PSC vigente e più in dettaglio nel Quadro Conoscitivo, erano già stati fatti gli opportuni approfondimenti si sono riconfermate le analisi già effettuate precedentemente, in quanto coerenti e conformi con le direttive e gli indirizzi provinciali. In questa sede sono stati esclusivamente aggiornati i rimandi normativi di riferimento al PTCP 2007 vigente. Relativamente al "Quadro del Dissesto" l'attuale variante non è stata oggetto di ulteriori approfondimenti in quanto è stato rimandato, nelle linee generali, a quanto già illustrato nella relazione B.1 allegata al QC del PSC2012 vigente ed in particolare alla Tav. QCB.02 - Carta del Dissesto. Pertanto, per questo tematismo, non viene proposto nessun adeguamento in quanto gli elaborati del PSC2012 vigente di fatto avevano già proposto una attenta e più approfondita analisi della tematica. In particolare	

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		nella TAV. QC B.02 il quadro complessivo del dissesto era stato revisionato, aggiornando il censimento dei corpi di frana definito nella Carta del Dissesto della R.E.R. recepito dal PTCP 2007, che riprende le previsioni dalla Carta del Dissesto P.A.I. (delimitazione dei corpi di frana con limite più spesso). La revisione attuata con il PSC 2012 (corrispondente alle aree retinate nella TAV. QC B.02) derivava dal confronto tra il censimento dei fenomeni franosi riportato nella cartografia provinciale con gli studi, pubblicazioni e indagini più recenti, che in maniera dettagliata hanno interessato questo settore del territorio comunale, con la specifica finalità di definire il quadro del dissesto, valutando il grado di attività dei singoli fenomeni, in funzione dei possibili interventi di messa in sicurezza o di salvaguardia idrogeologica. Nello specifico, era stato assunto come riferimento lo studio condotto dallo Studio Geologico-Geotecnico Padano di Pavia e dal Prof. Geol. Pier Luigi Vercesi di Cervesina (PV) per conto del Consorzio di Bonifica Bacini Tidone-Trebbia di Borgonovo V.T. (PC). I contenuti di tale studio erano supportati da indagini di dettaglio successive, condotte sia a scala locale che territoriale (si vedano in particolare le indagini eseguite dallo Studio Geologico-Geotecnico Padano per conto dell'Amministrazione Comunale a supporto di pregresse Varianti al P.R.G. comunale). Per ciò che concerne le attività di adeguamento in "Materia Sismica", si ricorda che il territorio del Comune di	

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		Gazzola (PC), sulla base della classificazione sismica dell'intero territorio nazionale dettata dall'O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03, recepita dalla Regione Emilia Romagna con d.g.r. n. 1677/2005 del 24/10/05 ed entrata in vigore in coincidenza con l'approvazione del D.M. 14/09/05, rientra all'interno della zona sismica 4 (zona a bassissima sismicità). Pertanto le analisi del PSC 2012 vigente erano state limitate al primo livello di approfondimento in ottemperanza ai contenuti della deliberazione dell'Ass.leg. n. 112/2007, oggetto cons. n. 2131 - Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1, della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica), con la redazione delle tavole Tav. QC B.07 - Carta della pericolosità sismica locale e Tav. QC B.08 - Carta di sintesi della pericolosità sismica locale. In questa fase di Variante, per i nuovi ambiti introdotti e/o variati si è proceduto all'analisi sismica in ottemperanza alle indicazioni della nuova D.G.R. 2193/2015, aggiornamento dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" di cui alla deliberazione dell'Ass.leg. n. 112/2007. Di conseguenza si è provveduto all'esecuzione delle analisi di primo livello di approfondimento e	

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		agli approfondimenti dell'analisi sismica semplificata del secondo livello, con la definizione delle frequenze naturali dei terreni e dei coefficienti di amplificazione sismica secondo le procedure aggiornate della D.G.R. 2193/2015. Resta comunque sottointeso che in caso di difformità tra i due strumenti (PSC comunale e PTCP2007), varranno le disposizioni più restrittive.	
2	Con generale riferimento alle modifiche proposte al PSC approvato, è necessario che gli elaborati di Piano contengano la chiara illustrazione degli oggetti di Variante e, conseguentemente, una precisa coerenza tra gli elaborati costitutivi del Quadro Conoscitivo, del progetto di Piano e della ValSAT. Infatti, dal confronto diretto tra gli elaborati della Variante al PSC adottata e quelli del PSC vigente, emerge che sono state operate modifiche, sostituzioni o integrazioni degli elaborati costitutivi di PSC che non sono state dichiarate nell'ambito degli atti amministrativi o degli elaborati esaminati, non risultando chiaro, quindi: • se gli elaborati adottati siano tutti sostitutivi di quelli vigenti, • il motivo per cui sulla tavola PSC 3.1v, ad esempio, non sia più individuato l'ambito per dotazioni territoriali – servizi posto in loc. Laghi di Tuna, in adiacenza alla SP7 e a sud dell'ambito produttivo posto a ridosso dei laghi stessi, oppure la motivazione che ha condotto a separare l'ambito per servizi ed attrezzature collettive a Canneto dalla previsione vigente con destinazione residenziale. Al fine di agevolare la lettura degli elaborati e l'interpretazione degli stessi e degli intendimenti, degli obiettivi e delle attività dell'Amministrazione Comunale nell'ambito della presente procedura occorre, pertanto, provvedere a chiarire in modo puntuale e univoco quali siano le modifiche operate dalla Variante al PSC approvato e vigente, descrivere in modo definitivo quali siano le modifiche apportate agli elaborati vigenti ed alle relative previsioni producendo contestualmente un elenco degli elaborati aggiornato che evidenzia quali siano gli elaborati modificati, nuovi o sostituiti.	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA • Gli elaborati adottati sono sostitutivi di quelli vigenti ad eccezione della relazione QC 1v che è integrativa al quadro conoscitivo (vedi art.3 - Elaborati costitutivi del PSC delle NdA). • Non è mai stato individuato alcun ambito per dotazioni territoriali - servizi posto in loc. Laghi di Tuna, in adiacenza alla SP7 e a Sud dell'ambito produttivo. Inoltre a Canneto non sono state fatte modifiche. Per quanto evidenziato le tavole corrispondono. Nella Relazione Illustrativa della variante (elab. PSC 1v) sono state evidenziate le tematiche integrate e/o aggiornate (ad esempio "Il sistema insediativo"). Di conseguenza si è proceduto all'adeguamento dei dettami normativi di riferimento al PTCP 2007 vigente. Gli elaborati del PSC2012 vigente, interessati dalle integrazioni e/o sostituzioni oltre ai nuovi, erano i seguenti: QUADRO CONOSCITIVO - QC1v - RELAZIONE INTEGRATIVA (Quadro Conoscitivo - variante)	INTESA ACCORDATA Si prende atto di quanto dichiarato in sede di controdeduzione.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		- QC 2.1v - CARTA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE scala 1:10.000 (variante) - sostituisce QC D 2.1 - VINCOLI E TUTELE, QC D 2.2 - PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA PTCP2000- QUADRO AMBIENTALE e QC D 2.3 - PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA PTCP2000-QUADRO STRATEGICO - QC 2.2v - LIMITAZIONI D'USO DEL TERRITORIO scala 1:25.000/1:50.000 (variante) nuovo elaborato PIANO STRATEGICO COMUNALE (elaborati sostitutivi dei previgenti): - PSC 1v - RELAZIONE ILLUSTRATIVA (variante) - PSC 2v - NORME DI ATTUAZIONE (variante) e dal relativo ALLEGATO: "Schede-norma di riferimento progettuale e funzioni insediabili" - PSC 3.1v - ASPETTI STRUTTURANTI scala 1:10.000 (variante) - PSC 3.2v - ASPETTI CONDIZIONANTI scala 1:10.000 (variante) - PSC 3.3v - CARTA DELLE STRATEGIE scala 1:10.000 (variante) - PSC 4v - FATTIBILITA' GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO: - PSC 4.00v - Relazione illustrativa (variante) - PSC 4.01v - GAZZOLA scala 1: 5.000 (variante) - PSC 4.06v - C.na RAVIOLA scala 1: 5.000 (variante) - PSC 4.07v - BOSCO DI SOPRA scala 1: 5.000 (variante) - PSC 5v - ZONIZZAZIONE ACUSTICA (variante) - PSC - SCHEDA DEI VINCOLI (variante) nuovo elaborato VALSAT (elaborati sostitutivi dei	

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		previgenti): - Relazione di Val.S.A.T.: Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica (variante). Piano Strutturale Comunale (PSC) di Gazzola adottato con atto C.C. n. 10 del 21.04.2016 - Controdeduzioni alle riserve ed osservazioni - 4 N.B. Alla luce di quanto concordato in sede di controdeduzione si provvederà ad eliminare gli elaborati che risultano essere una mera duplicazione (vedi: QC 2.1v e QC 2.2v) in quanto i temi condizionanti sono riportati nella tavola PSC 3.2v – ASPETTI CONDIZIONANTI completa di allegati tematici.	
3	Si evidenzia, inoltre, che negli elaborati costitutivi del PSC vigente permangono elementi di contrasto con le disposizioni della LR 20/2000 e, indirettamente, con l'Intesa formulata dalla Provincia sul PSC; ad esempio, nella definizione degli ambiti individuati ai sensi dell'Allegato alla legge regionale (ad es. l'individuazione degli ambiti urbani consolidati o del territorio urbanizzato non rispondono alle definizioni fornite, i primi devono essere interni al t.u. e per il secondo deve essere dimostrata una certa consistenza in termini di edifici, dotazioni, ecc.); si auspica, quindi, che il Comune voglia provvedere non appena possibile alla revisione degli elaborati vigenti secondo quanto disposto dalla LR20 ed espresso nell'Intesa del PSC.	RISERVA NON ACCOLTA L'individuazione degli ambiti risulta nelle forme e nei contenuti corrispondente a quanto prescritto dalle normative di riferimento.	INTESA CONDIZIONATA Si conferma il contenuto della riserva, formulata al fine di permettere al Comune di eliminare alcuni elementi di incongruenza rispetto alle disposizioni della L.R. n. 20/2000 ed in coerenza all'Intesa a suo tempo formulata sul PSC. Si rinnova la richiesta di provvedere in merito.
4	Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Variante al PSC, per quanto non già effettuato, sulla base dei contenuti dei pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale consultati sul DP e sulla Variante al PSC adottata.	RISERVA ACCOLTA	INTESA CONDIZIONATA Si condiziona l'Intesa allo svolgimento delle modifiche e delle integrazioni prescritte nell'ambito di ciascuna valutazione conclusiva riportata nel presente documento e nel Parere motivato sulla Variante al PSC.
5	Le modifiche/integrazioni degli elaborati di Variante al PSC da effettuarsi in riferimento alle specifiche riserve, dovranno essere apportate a tutti gli elaborati interessati dal medesimo contenuto.	RISERVA ACCOLTA	INTESA ACCORDATA
6	Come previsto dall'art.18bis della L.R. 20/2000, al fine di	RISERVA ACCOLTA	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani urbanistici, si ritiene superfluo, ai fini delle funzioni che attengono al Comune in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, la riproposizione degli obiettivi fissati per il PTCP 2007 e pertanto, si suggerisce lo stralcio delle relative parti dalla Relazione Integrativa del QC.		Premesso che la riserva aveva l'obiettivo di consentire al Comune il perfezionamento dell'articolato normativo del PSC, in coerenza con le disposizioni della normativa vigente, non si può che prendere atto di quanto dichiarato in sede di controdeduzione.
7	Si rammenta che gli elaborati cartografici della Variante al PSC dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n. 484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 - Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e, in attuazione di quest'ultima, con D.D. 2172/2006 "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)". Inoltre, al fine di rendere gli elaborati del PSC maggiormente leggibili, è necessario integrare gli elaborati cartografici con una completa base topografica, che faciliti la lettura degli stessi.	RISERVA ACCOLTA A seguito di verifica risulta che gli elaborati cartografici sono già completi di base topografica, provvederemo eventualmente a renderli maggiormente leggibili.	INTESA ACCORDATA
DIMENSIONAMENTO DI PIANO			
8	In considerazione delle modifiche proposte alle previsioni approvate, il calcolo del dimensionamento del PSC per la funzione residenziale è stato modificato; occorre comunque verificare che il dimensionamento proposto per le principali funzioni da insediare sul territorio comunale (residenziale, produttiva e servizi) sia stato calcolato sulla base delle disposizioni del PTCP e di quelle di cui alla deliberazione AL 279/2010, con particolare riferimento all'utilizzo delle definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A alla stessa. In particolare, occorrerà aggiornare il dimensionamento del PSC verificando puntualmente la sua coerenza con le seguenti disposizioni del Piano provinciale: - 63, comma 3, - 64, commi 2, 4, 7, 8, 9 e 10, - 65, - 66, commi 1, 2, 3, 4, - 73, comma 7, - 74, commi 1 e 2, - 75, commi 1, 3 e 4,	RISERVA NON ACCOLTA Per quanto riguarda le modifiche proposte alle previsioni approvate, il calcolo del dimensionamento in base alle proiezioni di sviluppo ipotizzate, risultano coerenti con le disposizioni di cui agli artt. delle Norme del PTCP 2007 di riferimento.	INTESA CONDIZIONATA Come richiesto nella specifica riserva, occorre aggiornare il dimensionamento di PSC per le principali funzioni da insediare (residenziale, produttiva e dotazioni territoriali), a seguito delle modifiche apportate con la Variante anche in accoglimento di osservazioni pervenute. In particolare, occorre integrare il calcolo del dimensionamento secondo le seguenti disposizioni dettate dalle Norme del PTCP vigenti: - il PSC deve indicare il dimensionamento complessivo, residenziale e produttivo, mentre il POC calcola le quantità poste in attuazione (art. 64, comma 10), - nel PSC il dimensionamento produttivo deve essere calcolato in relazione alla gerarchia dei centri ed al fabbisogno produttivo (art. 74, comma 2), - nel PSC è definita la dotazione di attrezzature e spazi collettivi complessivamente per ciascun ambito del territorio comunale, senza individuarne l'articolazione interna in categorie (art. 75, comma 1).

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	– 76, 77, 84 e 87.		
ADEGUAMENTO AL PTCP			
9	Gli elaborati costitutivi della Variante al PSC devono presentare e dare la necessaria evidenza alle modifiche proposte a quelli del Piano approvato; l'articolazione delle tematiche in Sistemi proposta per il Quadro Conoscitivo nell'ambito dell'Atto di indirizzo C.R. 173/2001 costituisce senza dubbio un utile strumento metodologico, peraltro utilizzato anche negli elaborati comunali.	RISERVA NON ACCOLTA Come già sopraddetto, all'interno del PSC vigente e più in dettaglio nel Quadro Conoscitivo, erano già stati fatti gli opportuni approfondimenti; approfondimenti ovviamente necessari al fine di una corretta analisi del territorio. Pertanto a seguito di ulteriore verifica, tenuto conto delle "nuove" Norme provinciali, si riconfermano le analisi già effettuate precedentemente, in quanto coerenti e conformi con le direttive e gli indirizzi provinciali. In questa sede vengono esclusivamente aggiornati i rimandi normativi.	INTESA CONDIZIONATA Per quanto concerne l'impostazione generale dei documenti di PSC, si prende atto di quanto dichiarato e si accorda l'Intesa. Per quanto riguarda, invece, le modifiche agli elaborati di Piano necessarie a supportare e motivare le variazioni proposte con la presente Variante, si condiziona l'Intesa allo svolgimento delle modifiche e delle integrazioni prescritte nell'ambito di ciascuna determinazione conclusiva riportata nel presente documento e nel Parere motivato sulla Variante al PSC.
10	Occorre integrare il testo dell'art. 64 "Valore delle indicazioni normative" tenendo conto delle disposizioni di cui alle Norme del PTCP, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 9.	RISERVA ACCOLTA	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto del testo controdedotto dell'art. 64 delle NdA del PSC; tuttavia, in recepimento dell'articolazione normativa secondo indirizzi, direttive e prescrizioni (definita dal PTCP coerentemente con la LR n. 20/2000), nella norma comunale occorre per lo meno evidenziare che per le singole disposizioni recepite dal vigente Piano provinciale rimane valido il livello di cogenza definito dal Piano stesso.
11	E' necessario un aggiornamento dell'elaborato "QC A – Sistema economico sociale – Relazione illustrativa", per lo meno nella parte di testo dedicata al trend evolutivo più recente delle dinamiche di sviluppo economico e sociale e delle caratteristiche del sistema produttivo, in coerenza con quanto riportato nell'elaborato "PSC 1v – Relazione" ed al fine di giustificare e supportare le modifiche introdotte.	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA La Relazione "QC1v - relazione integrativa (Quadro Conoscitivo – variante)" ha lo scopo di aggiornare i dati del QC del PSC2012; in merito alla coerenza con quanto riportato nell'elaborato "PSC 1v – Relazione", al fine di giustificare e supportare le modifiche introdotte, sarà riprodotta, per ciascuna tematica affrontata nella relazione integrativa QC1v, l'analisi SWOT che ci ha permesso di valutare i punti di forza (Strengths) ed i punti di	INTESA ACCORDATA Si prende atto di quanto elaborato in sede controdeduttiva e si accorda l'Intesa.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		debolezza (Weaknesses).	
12	Sistema dei crinali e della collina • L'Art. 16 delle NdA della Variante al PSC dovrà essere rivisto, tenendo conto del principio di non duplicazione sancito dall'art. 18 bis della LR 20/2000 e recependo/rinviando puntualmente alle disposizioni del corrispondente art.6 delle Norme del PTCP, con particolare riferimento a quelle del comma 2. In particolare, si invita il Comune a rendere coerente la propria norma con il contenuto della lettera b. del suddetto comma 2. • Inoltre, si evidenzia che il Comune, in sede di adeguamento del proprio PSC al PTCP vigente deve effettuare gli approfondimenti di cui ai commi 3, 6, 12 e 13 del suddetto art.8 delle Norme provinciali. • Con riferimento al recepimento dei contenuti dell'art. 9 delle Norme del PTCP, si evidenzia che il Comune deve provvedere all'individuazione degli elementi di cui ai commi 1, 2 e 3 e deve rendere coerente la propria norma (ultimo periodo del comma 6 dell'art.17) con la prescrizione di cui al comma 2 del suddetto art.9.	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA • Accolta • Come suddetto in premessa all'interno del PSC vigente erano già stati fatti gli approfondimenti ovviamente necessari tenuto conto delle Norme provinciali. (Norme di riferimento peraltro non variate nella sostanza rispetto al PTCP 2000). Gli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP si riferiscono rispettivamente a: "Art. 8 - Assetto vegetazionale" "Art.9 - Esempari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari" trattati nelle riserve successive.	INTESA ACCORDATA Si prende atto dell'errore materiale commesso in sede istruttoria in riferimento all'Assetto vegetazionale e si rinvia alle valutazioni conclusive di cui alla riserva successiva.
13	Aspetti vegetazionali Si ripropongono le valutazioni espresse sul QC nell'ambito dell'Intesa sul PSC, in quanto non considerate negli elaborati comunali. • Poiché la tav. QC B.10 viene richiamata dall'art 17 delle NdA del PSC ai fini dell'applicazione delle tutele dell'assetto vegetazionale, è necessario che nella tavola le aree boscate non vengano "coperte" da altre campiture (es. corsi d'acqua). Occorre quindi operare un miglioramento delle condizioni di visualizzazione delle aree boschive su detta tavola. Inoltre da un confronto tra la tavola A2.5 del PTCP 2007 e le tavole QC B.10 e PSC 3.2v si è registrata qualche differenza (ad. es. eliminazione di un'area boscata in prossimità di Canneto di sopra, dove è stata localizzata una previsione insediativa) rispetto alle quali si chiede chiarimento. • L'Art. 17 delle NdA della Variante al PSC dovrà essere rivisto, tenendo conto del principio di non duplicazione sancito dall'art. 18 bis della LR 20/2000, evitando ripetizioni di disposizioni ed eliminando i rinvii ai commi del corrispondente art.8 delle Norme del PTCP che, nel Piano comunale, creano dubbi interpretativi e rendono difficile la lettura della norma.	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA • Accolta Inoltre, come già detto in occasione dell'approvazione del PSC vigente, l'area individuata nella tavola A2.5 del PTCP 2007 in prossimità di Canneto Sopra è errata, in quanto tale area classificata al N.C.T. Come "seminativo" è sempre stata utilizzata in passato come vivaio, ora quest'ultimo è stato dismesso da tempo. • Come suddetto in premessa all'interno del PSC vigente e più in dettaglio nel quadro conoscitivo "QC B - Sistema naturale ed ambientale" erano già stati fatti gli approfondimenti ovviamente necessari tenuto conto delle Norme provinciali.	INTESA CONDIZIONATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si evidenzia quanto segue: • per il primo punto si suggerisce nuovamente al Comune di migliorare la resa grafica dell'elaborato QC B.10, per agevolarne la lettura; • il chiarimento fornito relativamente all'area boscata di Canneto di Sopra consente di sciogliere la specifica riserva e di accordare l'Intesa; • si ribadisce la necessità di rivedere la stesura dell'art. 17 delle NdA, in accordo con gli artt. 8 e 9 delle Norme del PTCP: - non è chiaro se le aree boscate individuate sulla tavola PSC 3.2v - Aspetti condizionanti siano quelle oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 o quelle appartenenti all'assetto vegetazionale del PTCP; quindi, occorre verificare le perimetrazioni comunali ed effettuare le necessarie modifiche alla norma di PSC; - il comma 5 deve essere rivisto in coerenza con il

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	• Inoltre, si evidenzia che il Comune, in sede di adeguamento del proprio PSC al PTCP vigente deve effettuare gli approfondimenti di cui ai commi 3, 6, 12 e 13 del suddetto art.8 delle Norme provinciali.		comma 13 dell'art. 8 del PTCP, che definisce i casi in cui non si applica la norma provinciale.
14	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale • Si invita il Comune ad aggiornare il testo dell'art. 21 delle NdA della Variante al PSC tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'art. 15 delle Norme del PTCP. • Si riveda il testo di cui alla sezione 2.1.4 della Tavola dei vincoli (<i>Finalità e Disposizioni e Effetti del vincolo</i>), articolandolo rispetto alle disposizioni dell'art.15 del PTCP.	RISERVA ACCOLTA	INTESA CONDIZIONATA Punto 1 Poiché la disciplina dei vincoli e delle tutele deve essere contenuta nel PSC e poiché il Comune non ha definito nello specifico gli interventi realizzabili ai sensi dell'art. 15, comma 8 del PTCP, si prescrive al Comune di stralciare il comma 4 proposto. Punto 2 Premesso che la finalità della riserva era quella di rendere la scheda un supporto efficace alla lettura dei contenuti cartografici e alla comprensione delle disposizioni normative di PSC, in quanto nella sezione 2.1.4 - Finalità e <i>Disposizioni e Effetti del vincolo</i> non risultavano chiaramente obiettivi ed effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art.15 del PTCP e dell'art.21 delle NTA di PSC, si provveda, tenendo conto del principio di non duplicazione sancito dall'art. 18 bis della LR 20/2000 e più volte ribadito nelle riserve formulate, a modificare i contenuti alla voce "Effetti del vincolo", effettuando una sintesi ragionata delle disposizioni riportate.
15	Zone di valenza ambientale locale 1. In riferimento alle zone di valenza ambientale locale di cui all'art.17 del PTCP, si rileva che sull'elaborato PSC 3.2v sono state riportate le medesime perimetrazioni presenti sulle tavole A1 del PTCP, non effettuando alcun tipo di approfondimento. A tal proposito si rammenta che il PTCP vigente (art.17) affida agli strumenti urbanistici comunali il compito di approfondire nel QC, senza che ciò costituisca variante al PTCP, lo studio delle Zone di valenza ambientale locale, perimetrate sulle Tavole A1, al fine di individuare: • le parti da assoggettare a prescrizioni di tutela riguardanti il patrimonio naturale ed antropico esistente nel rispetto degli indirizzi formulati per ciascuna Unità di paesaggio; • le parti all'interno delle quali sono ammesse eventuali	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Come suddetto in premessa all'interno del PSC vigente e più in dettaglio nel quadro conoscitivo "QC B - Sistema naturale ed ambientale" erano già stati fatti gli approfondimenti ovviamente necessari tenuto conto delle Norme provinciali. Da tali approfondimenti si sono riconfermate le parti perimetrate come da Tavola A1.05. Per quanto riguarda la specifica disciplina normativa, si è rimandato a quanto contenuto nell'art.15 del Piano provinciale (zone di particolare	INTESA CONDIZIONATA Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale, considerato che l'adeguamento del PSC al PTCP non può ritenersi compiuto recependo le zone di valenza locale così come individuate sulle tavole del Piano provinciale, assimilandole attraverso l'applicazione delle disciplina alle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, in quanto tale possibilità era data in attesa che i Comuni adeguassero i loro strumenti al PTCP (art.17 comma 2 del PTCP), si ritiene che il Comune debba evidenziare chiaramente nel quadro conoscitivo "QC B - Sistema naturale ed ambientale" gli approfondimenti effettuati a cui si fa riferimento in controdeduzione. Ribadendo quanto evidenziato in riserva, in riferimento agli approfondimenti

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	trasformazioni urbanistiche che comunque andranno rapportate, per dimensione dell'insediamento, per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, per l'impatto visivo da luoghi di frequentazione facilmente accessibili, alle caratteristiche del contesto ambientale. Dovrà essere di conseguenza predisposta una specifica disciplina, in riferimento agli approfondimenti effettuati, al fine di normare le parti da assoggettare a tutela e le parti che possono essere oggetto di trasformazioni urbanistiche. Si richiamano infine le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.17 del PTCP, che impongono, in assenza degli approfondimenti previsti, l'applicazione della disciplina normativa contenuta nell'art.15 del Piano provinciale (zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale). Considerato quanto sopra evidenziato, al fine di completare l'adeguamento del PSC al PTCP, si provveda ad integrare/modificare gli elaborati di Piano (cartografie, norme e scheda dei vincoli, nella quale non viene peraltro trattata la tematica in oggetto), in riferimento alle disposizioni di cui all'art.17 del PTCP. Si rileva infine che il colore del retino utilizzato sugli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v, al fine di individuare le zone di valenza ambientale locale, non permette una corretta lettura dei contenuti di Piano, in quanto non differisce da quello utilizzato per la delimitazione delle "Zone B1: Conservazione del sistema fluviale".	interesse paesaggisticoambientale). Il tema sarà trattato ed introdotto nella Scheda dei vincoli. Accolta. Il colore del retino utilizzato è stato differenziato.	effettuati, si provveda ad individuare e normare all'interno delle zone di valenza locale, le parti da assoggettare a tutela e le parti che possono essere oggetto di trasformazioni urbanistiche. Si valuti pertanto la possibilità di modificare la Tav PSC 3.2v, articolando in più aree, le "Zone di valenza locale" presenti; in conseguenza di ciò l'art.21bis dovrà essere riformulato al fine di normare le diverse aree individuate cartograficamente. Nel caso in cui non si effettui un'articolazione cartografica delle zone, si riformuli comunque l'art.21bis al fine di disciplinare le zone di valenza locale in riferimento alle specificità locali, evidenziate nel QC e agli obiettivi di Piano, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art.17 del PTCP. Si modifichino di conseguenza anche la Scheda dei vincoli al punto 2.1.5, l'elaborato PSC 1v Relazione e la Tav. PSC 3.3v Carta delle strategie.
16	Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico Al fine di completare l'adeguamento del PSC al PTCP, in merito alle zone archeologiche, si evidenzia quanto segue: • l'art.22 del Piano provinciale, al comma 2, dispone che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, tengano conto delle individuazioni delle zone di interesse archeologico presenti sulle tavole C1.f del medesimo Piano provinciale, provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza competente; risulta pertanto necessario recepire tali disposizioni, provvedendo a perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate sugli elaborati di Piano in modo puntiforme. Si modifichino pertanto le Tavole QC C1 (non oggetto di variante), QC 2.1v e PSC 3.2v. Il paragrafo 1.1.1 (QC C) dovrà	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA • Si fa presente che in occasione di variante generale P.R.G. 2004 sia l'individuazione delle zone di interesse archeologico presenti che la definizione della loro perimetrazione era stata definita in accordo con la Soprintendenza competente, ma erroneamente non riportata; pertanto lo si farà in questa fase. Le zone di cui sopra coincidono perfettamente con quelle presenti sulle tavole C1.f del PTCP2007. Inoltre, alla luce di quanto concordato in sede di controdeduzione si	INTESA CONDIZIONATA Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale, preso atto delle modifiche apportate alla Tav. PSC 3.2v, alla Scheda dei vincoli e all'art.25 punto a) delle Norme di Attuazione, richiamando i contenuti della riserva, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato: • considerato che la perimetrazione delle "Zone di interesse archeologico" non è stata effettuata e supponendo che il graficismo circolare, utilizzato sulla Tav. PSC 3.2v, sottointenda la scelta di estendere, in via cautelativa, l'applicazione della specifica disciplina, per un opportuno intorno di 50 m. di raggio dall'individuazione puntiforme, si elimini dalla legenda

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	di conseguenza essere integrato, al fine di illustrare la metodologia di analisi e le fonti e di descrivere lo stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Gazzola in riferimento alle modifiche/integrazioni che verranno effettuate sugli elaborati cartografici; inoltre si sostituiscano i riferimenti al PTCP 2000 con quelli al PTCP 2007 presenti nel testo. Si aggiornino gli elenchi e le schede presenti nei diversi elaborati di Piano (QC C, QC C1, PSC 1v) in riferimento ad eventuali nuove/modificate individuazioni di zone di interesse archeologico, coordinandone la numerazione; • per quanto riguarda l'articolazione delle voci di legenda riferite alle zone archeologiche presenti sulle diverse tavole di Piano si provveda ad utilizzare le medesime definizioni del PTCP vigente, ossia: - elaborato QC C.1: si sostituiscano le voci con le seguenti: "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (fonte PTCP 2007)" articolate in: Complessi archeologici – a), Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti – b2) e Zone di interesse archeologico; - elaborato QC 2.1v: si elimini la denominazione "Ambiti di particolare interesse storico e archeologico", si sostituisca "Zone di interesse archeologico" con "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico" e si sostituisca "Siti archeologici" con "Zone di interesse archeologico"; - elaborato PSC 3.2v: si sostituisca la denominazione "Ambiti di particolare interesse storico e archeologico" con "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico" e si sostituisca "Siti archeologici" con "Zone di interesse archeologico"; • Scheda dei vincoli: - si modifichino le denominazioni presenti della Scheda coordinandole con quelle presenti sull'elaborato PSC 3.2v, come modificate sulla base della precedente riserva (si evidenzia, in particolare, che non è stata indicata la categoria "zona di interesse archeologico"); - si articoli il contenuto della sezione "Finalità e disposizioni" in relazione alle tre categorie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale, soggette a disposizioni differenti; • si evidenzia che il PTCP vigente indirizza i Comuni alla elaborazione della "Carta delle potenzialità archeologiche"	provvederà ad eliminare gli elaborati che risultano essere una mera duplicazione (vedi: QC 2.1v e QC 2.2v) in quanto i temi condizionanti sono riportati nella tavola PSC 3.2v - ASPETTI CONDIZIONANTI completa di allegati tematici. Pertanto saranno modificati e/o aggiornati come da voi richiesto i seguenti elaborati: PSC 1v e PSC 3.2v. • Accolta • Accolta • Non si ritiene in questa fase di predisporre la: "Carta delle potenzialità archeologiche". • La specifica disciplina di dettaglio relativa alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico, è già stata introdotta nel R.U.E. vigente. Si fa presente che sul territorio comunale non sono presenti aree "b1" In ogni caso sarà riformulato il testo dell'art.25 lettera a) come da voi suggerito, ma si ribadisce che le categorie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale sono due e non tre come da voi indicato.	la voce "<i>Perimetrazione zone di interesse archeologico</i>", sostituendola con la voce "Area di rispetto alle zone di interesse archeologico"; si corregga la simbologia utilizzata sulla Tav. PSC 3.2v relativamente alla zona di interesse archeologico n.1, inserendo l'"Area di rispetto alle zone di interesse archeologico"; • nella Tav. QC C.1 (non controdedotta) si sostituiscano le voci di legenda relative alle zone archeologiche, con le seguenti: "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (fonte PTCP 2007)" articolate in: Complessi archeologici – a), Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti – b2) e Zone di interesse archeologico; si modifichi il paragrafo 1.1.1 dell'elaborato QC C (non controdedotta), riportando le definizioni utilizzate sulla Tavola PSC 3.2v per individuare le diverse tipologie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale e sostituendo i riferimenti al PTCP 2000 presenti con quelli al PTCP 2007; • Scheda dei vincoli: al punto 3.1.1 – Individuazione grafica si sostituisca al testo "<i>oltre a numerazione Zone di interesse archeologico</i>" il testo "<i>e Zone di interesse archeologico</i>". Inoltre, ribadendo che sul territorio comunale sono presenti 3 categorie di zone archeologiche, Complessi archeologici (a), Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (b2) e Zone di interesse archeologico, come tra l'altro individuate sulla Tav. PSC 3.2v, si articoli il contenuto della sezione "Finalità e disposizioni" in relazione alle tre categorie di zone archeologiche presenti, soggette a disposizioni differenti. Per quanto riguarda la sezione "Effetti del vincolo", si provveda, tenendo conto del principio di non duplicazione sancito dall'art. 18 bis della LR 20/2000 e più volte ribadito nelle riserve formulate, a modificarne i contenuti, tenendo conto delle tre tipologie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale ed effettuando una sintesi ragionata delle

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	nell'ambito della predisposizione del PSC; si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art.22 del Piano provinciale; • per quanto riguarda la disciplina di PSC relativa alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico, normate all'art.25 punto a) dell'elaborato PSC 2v – Norme di Attuazione, si evidenzia quanto segue. Al fine dell'adeguamento dei PSC al PTCP, i Comuni, predispongono una specifica disciplina relativa alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico, in cui, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento definiti in accordo con la Soprintendenza competente: - relativamente alle aree "a", "b1" e "b2", assumono le specifiche disposizioni di tutela e di valorizzazione contenute nei commi 4, 5 e 7 dell'art.22 del PTCP; - relativamente alle "zone di interesse archeologico", ricadenti nelle aree "a" e "b1", assumono le disposizioni contenute nei commi 4 e 7 dell'art.22 del PTCP, relativamente a quelle ricadenti all'esterno delle aree "a" e "b1", assumono le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.22 del PTCP; - relativamente alle aree a potenziale archeologico differenziato definite attraverso la Carta delle potenzialità archeologiche, assumono nel POC e nel RUE, adeguate norme attuative di intervento. Pertanto in riferimento a quanto sopra evidenziato, si riformuli il testo dell'art.25 lettera a) e in particolare: - si sostituisca la denominazione "a) Zone di interesse archeologico" con "zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico"; - si riformuli il comma 1 poichè lo stesso non presenta le caratteristiche di una disposizione normativa; - il comma 2 non esprime correttamente gli obiettivi di cui al comma 1 dell'art.22 del PTCP, ossia la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa; - in merito al comma 3, si evidenzia che le categorie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale sono tre e non due come indicato nella norma; si modifichi la norma		disposizioni riportate; • Disciplina di cui all'art.25 punto a): considerato che il comma 1, come già evidenziato in riserva, non presenta le caratteristiche di una disposizione normativa, si provveda al suo stralcio. Si integri il comma 3 con i riferimenti agli elaborati di Piano che individuano le "zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico", modificandolo come segue: <i>"I beni di cui al precedente comma sono individuati sulla Tav. PSC 3.2 v e descritti nella Scheda dei vincoli, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie: a) "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione che si configurano come un sistema articolato di strutture" (coincidente con l'Area di interesse archeologico sottoposta alle disposizioni di cui alla Parte Seconda del D.Lgs.42/2004 art.10 commi 1 e 3); b2) "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico; "zone di interesse archeologico".</i> Per chiarezza della norma si elimini l'ultimo periodo del comma 3, inserendo la disciplina nei commi seguenti. Si riformulino i commi 4, 5 e 6, richiamando le specifiche disposizioni dell'art.22 del PTCP senza riportarne i contenuti ed in considerazione delle tre differenti categorie di zone archeologiche; si tenga conto che la disciplina delle "zone di interesse archeologico" deve essere applicata anche nell'area circostante l'individuazione puntiforme definita sulla cartografia. Inoltre si evidenzi nella norma che qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia del PTCP e del PSC, è comunque disciplinato dal D.Lgs n. 42/2004.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	coordinandola con quanto rappresentato sull'elaborato PSC 3.2v; - si riformulino i commi 4 e 5, richiamando, relativamente ai complessi archeologici di cui alla lettera a) e alle aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti di cui alla lettera b2), le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del PTCP, in modo da non duplicarne i contenuti; - si integri il comma 6 evidenziando che qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia del PTCP, è comunque disciplinato dal D.Lgs n. 42/2004; si sostituisca a "Soprintendenza per i beni archeologici della Emilia-Romagna", "Sprintendenza competente"; - si integri l'art.25 punto a) al fine di disciplinare le "zone di interesse archeologico".		
17	Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane Si integri il testo del paragrafo 1.1.2 dell'elaborato QC C – Sistema territoriale. Relazione illustrativa, con il riferimento al PTCP 2007 vigente che ha confermato la metodologia di analisi e l'individuazione delle "zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane" definita dal PTCP 2000, a cui si è fatto riferimento nel PSC. In ogni caso, in merito all'individuazione delle strutture insediative storiche non urbane ed in generale all'articolazione del sistema storico, si ripropongono le valutazioni espresse sul QC nell'ambito dell'Intesa sul PSC, in quanto non sono state considerate negli elaborati comunali; si evidenzia a tal proposito che le "strutture insediative storiche non urbana" sono costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché da aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica. Si verifichi di conseguenza l'articolazione del sistema storico presente negli elaborati di QC, in riferimento agli elaborati e alle disposizioni del PTCP vigente (art.24), al fine di una eventuale ridefinizione della perimetrazione degli insediamenti storici presente sulla tavola PSC 3.1v. In merito alla disciplina (art.31 e art.25 punto b), si provveda a formulare un unico articolo, coordinando i contenuti dell'art.31 con quelli dell'art.25 punto b), in riferimento all'art.24 del PTCP vigente e all'art. A-7 della L.R.20/2000, non riproducendone i	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Accolta, verrà fatto in fase di restituzione di tutti gli elaborati in sede di approvazione. L'articolazione del sistema storico urbano e non, è stato correttamente già cartografato sulla tavola PSC 3.1v come da analisi comunale previgente. Accolta	INTESA CONDIZIONATA Viste le controdeduzioni comunali, richiamando il contenuto della riserva, si condiziona l'intesa alla modifica dell'elaborato PSC 1v Relazione (paragrafo 3.2.1) al fine di evidenziare quali "centri storici - zone urbane storiche", sono state considerate nella perimetrazione del "Centro storico del capoluogo, dei centri frazionali e degli agglomerati sparsi", presente sulla Tav. PSC 3.1v, che comprende, non distinguendole, anche le "strutture insediative storiche non urbane". Si integri inoltre il testo del paragrafo 1.1.2 dell'elaborato QC C (non modificato in sede di controdeduzione), come richiesto in riserva. Infine si evidenzia che nonostante l'accoglimento della riserva provinciale, la disciplina di cui agli artt. 31 e 25 punto b) non è stata modificata come richiesto; si provveda pertanto a stralciare il punto b "Località sede di insediamenti storici principali" dall'art.25, articolo contenente la disciplina di tutela delle zone ed elementi individuati sulla Tavola dei vincoli, spostandone il suo contenuto nell'art.31, da riformulare anche in riferimento all'art.24 del PTCP vigente e all'art. A-7 della L.R.20/2000 e richiamando la Tav. PSC 3.1v. Si raccomanda di non riprodurre i contenuti delle leggi regionali vigenti e del PTCP, ma di richiamarne le disposizioni ed in riferimento alle stesse, di elaborare una specifica disciplina di livello

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	contenuti, ma richiamandone le disposizioni ed in riferimento alle stesse, elaborando una specifica disciplina di livello comunale; risulta inoltre opportuno, al fine di coordinare i contenuti rappresentati in cartografia con le disposizioni normative, utilizzare nella disciplina le medesime definizioni presenti in cartografia.		comunale che tenga conto delle definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato II alla DGR 922/2017 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n.15/2013".
18	Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (Beni soggetti alle disposizioni di cui al D.lgs.42/2004 e succ. mod. ed int e Beni testimoniali) Al fine di una più corretta lettura delle Norme di Piano, si provveda a riformulare il punto c) dell'art.25 di PSC, in modo da disciplinare distintamente e più chiaramente i beni testimoniali e i beni soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004; si richiami il punto c) nelle voci di legenda degli elaborati QC 2.1v, PSC 3.2v e PSC - Scheda dei vincoli. Relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, si evidenzia che il PSC deve contenere una disciplina conforme alle direttive di cui al comma 2 dell'art.25 del PTCP, ossia ai seguenti obiettivi: • salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale; • riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originari e limitando la realizzazione di nuove costruzioni. In particolare il PSC deve provvedere ad articolare una disciplina conforme agli artt. A-9 e A-21 della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, sulla base di una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente e, più in generale, del patrimonio culturale esistente con riferimento anche ai contenuti del QC. Considerato quanto sopra esposto, si provveda a modificare/integrare la disciplina di cui all'art.25 punto c) delle Norme di Piano e l'elaborato PSC 1v con la trattazione della tematica in oggetto. Si raccomanda infine di utilizzare nei diversi elaborati di Piano le medesime definizioni. Si modifichino gli elenchi dei beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 e testimoniali contenuti nella Scheda dei vincoli (sezioni 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4), al fine di allinearli agli elenchi	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Come suddetto si provvederà ad eliminare gli elaborati che risultano essere una mera duplicazione (vedi: QC 2.1v e QC 2.2v) in quanto i temi condizionanti sono riportati nella tavola PSC 3.2v - ASPETTI CONDIZIONANTI completa di allegati tematici. Saranno quindi modificati e/o aggiornati come da voi richiesto i seguenti elaborati: PSC 3.2v e PSC - Scheda dei vincoli. La specifica disciplina di dettaglio relativa alle Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, così come quella del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, sulla base di una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico decorative e morfologico-strutturali e, più in generale, del patrimonio culturale esistente è già stata introdotta nel R.U.E.vigente. Accolta La perimetrazione dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int., presente sugli elaborati di Piano (QC C1, QC 2.1v e PSC 3.2v) riportata sulle tavole era quella degli Shp da voi forniti, mentre nell'Allegato SCHEDE NORMA - CENTRI STORICI E STRUTTURE INSEDIATIVE STORICHE	INTESA CONDIZIONATA Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e le modifiche effettuate agli elaborati di Piano, in merito alle Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, si condiziona l'intesa a quanto segue: • la Tav. PSC 3.2v, considerate anche alcune modifiche effettuate in controdeduzione non richieste con la riserva, risulta di difficile lettura. Si provveda pertanto a semplificarne la legenda nel seguente modo: - la denominazione di sezione "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale" deve essere stralciata; si inserisca la suddetta denominazione in sostituzione di "Beni di interesse testimoniale" richiamando l'art.25 punto c) delle NdA del PSC. Anche nella Scheda dei vincoli (3.1.3) si sostituisca il riferimento all'art.25/4 con quello all'art.24 punto c; - la denominazione di sezione "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico, culturale, testimoniale ed archeologico (art.25 punto c) - lettere a) e b) delle NdA del PSC) deve essere stralciata; si inserisca il richiamo all'art.25 punto c) delle NdA del PSC, nella voce "Beni culturali sottoposti alle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs 42/2004"; - la denominazione di sezione "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico, culturale, testimoniale ed archeologico (art.25 punto c) - lettera c) delle NdA del PSC) deve essere stralciata; si inserisca il richiamo all'art.25 punto a) delle NdA del PSC, nella scheda dei vincoli (3.1.2.c) sostituendolo al punto c) e nella voce "c) Aree di interesse archeologico sottoposte alle disposizioni del D.Lgs 42/2004 art.10 commi 1 e 3", eliminando da questa la lettera c) iniziale; • per quanto riguarda la disciplina normativa che deve

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	contenuti nell'elaborato PSC 1v - Relazione e alla individuazione dei beni sulla cartografia; si evidenzia comunque che al fine di una più corretta lettura dei contenuti di Piano, il paragrafo 3.2.1 dell'elaborato PSC 1v, dovrebbe essere rivisto, eliminando gli elenchi dei beni vincolati e spostandoli nel più idoneo paragrafo 3.8, dedicato a vincoli e rispetti. Si provveda a modificare la perimetrazione dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int., presente sugli elaborati di Piano (QC C1, QC 2.1v e PSC 3.2v) sulla base dei decreti di vincolo; un riferimento per tale verifica, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis, rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune difformità per quanto riguarda le perimetrazioni effettuate. Si modifichi la legenda delle tavole QC 2.1v e PSC 3.2v, eliminando dal testo descrittivo "Beni culturali sottoposti alle disposizioni ...", il riferimento all'art.10, in quanto le voci di legenda già contengono il riferimento all'articolo del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio; si integri la voce di legenda "Beni culturali di proprietà pubblica con più di 70 anni ..." con il riferimento agli articoli 10 e 12 del D.Lgs.42/2004.	erano riportati i corretti perimetri sulla base dei decreti di vincolo. Verrà ora riportata la giusta perimetrazione anche sulla tavola PSC 3.2v Accolta per la tavola PSC 3.2v.	essere coordinata con la Tav. PSC 3.2v, richiamando il contenuto della riserva si modifichi l'art.25 punto c) come segue: - la denominazione "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico, culturale, testimoniale ed archeologico ai sensi della Parte Seconda, Titolo I, del D.Lgs. N°42/2004" deve essere modificata in "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale"; - si stralci il primo periodo del comma 1; - si elimini il termini "archeologiche" dal secondo periodo del comma 1; - alla lettera c del comma 1 si sostituiscano alle "Aree di interesse archeologico ..." già normate all'art.25 lettera a), le "Zone ed elementi di interesse storico architettonico e testimoniale"; - al comma 2 si aggiunga all'inizio del primo periodo "Zone ed"; - si integri il comma 2 come segue ".. dall'art.25 del PTCP2007 di cui si assumono gli obiettivi."; - si modifichino i commi 3 e 4 al fine di rendere la disciplina conforme agli artt. A-9 e A-21 della L.R. n. 20/2000, richiamando le differenti tipologie di beni presenti sul territorio comunale ed elencate al comma 1; • si modifichi l'elaborato PSC 1v (paragrafo 3.2.1, p.40) utilizzando le definizioni presenti nell'art.25 e nella legenda della Tav. PSC 3.2v; si suggerisce comunque, come già evidenziato in riserva, di rivedere il paragrafo 3.2.1, eliminando gli elenchi dei beni vincolati e spostandoli nel più idoneo paragrafo 3.8, dedicato a vincoli e rispetti; • si eliminino le difformità, rispetto ai decreti di vincolo, ancora presenti nella perimetrazione dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int. individuata sulla Tav. PSC 3.2v (si veda Castello già Douglas Scotti e parco annesso a Rezzanello, Casa canonica ed abitazione rurale a Castelletto, Centro aziendale a Tuna); si riporti inoltre, sulla Tav. PSC 3.2v, la

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
			numerazione relativa al Castello già Leoni a Lisignano e a Villa Boriacca e pertinenze, in quanto non presente. Si modifichi anche la Tav. QC C1 coordinandone i contenuti con quelli della Tav. PSC 3.2v.
19	Zone interessate da bonifiche storiche di pianura Premesso che nel PSC vigente è stata assunta la perimetrazione delle zone interessate da bonifiche storiche di pianura, recependola dal PTCP, si integrino gli elaborati di Piano, documentando gli approfondimenti specifici effettuati ai sensi dell'art.26 comma 2 del Piano provinciale. Relativamente alla disciplina contenuta nell'art.25 punto d) si evidenzia quanto segue: • si richiamino le prescrizioni del PTCP relativamente all'utilizzo della terminologia "bonifiche storiche" (comma 6 art.26); • si elimini il testo di cui al comma 2 relativo ai commi 3 e 4 del PTCP, secondo il principio della non duplicazione e si elabori una disciplina specifica che tenga conto delle suddette disposizioni. Si riveda di conseguenza il testo di cui alla sezione 3.1.5 della Tavola dei vincoli (<i>Disposizioni e Effetti del vincolo</i>). Si provveda ad integrare l'elaborato PSC 1v con la trattazione della tematica in oggetto.	RISERVA PARZILAMENTE ACCOLTA Come suddetto in premessa all'interno del PSC vigente erano già stati fatti gli approfondimenti ovviamente necessari tenuto conto delle Norme provinciali. (Norme di riferimento peraltro non variate nella sostanza rispetto al PTCP 2000) e quindi l'elaborato PSC 1v non sarà integrato. Relativamente all'art.25 punto d) saranno recepite le prescrizioni.	INTESA CONDIZIONATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale, si integri la Relazione Illustrativa di QC (QC C), evidenziando le analisi prodotte e gli approfondimenti specifici in merito al tema delle "bonifiche storiche di pianura" effettuati ai sensi dell'art.26 comma 2 del PTCP, a supporto della perimetrazione presente sulla Tav. PSC 3.2v. Per quanto riguarda la disciplina di cui all'art.25 punto d), evidenziando che il rimando alla disciplina specifica di RUE inserito in sede di controdeduzione nel comma 2, non è assentibile in quanto il medesimo strumento non contiene una disciplina sulle bonifiche storiche, si provveda ad elaborare una disciplina specifica che tenga conto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art.26 del PTCP; si riveda di conseguenza il testo di cui alla sezione 3.1.4 della Tavola dei vincoli (<i>Disposizioni e Effetti del vincolo</i>). Si richiamino inoltre nell'art.25 punto d) le prescrizioni del PTCP relativamente all'utilizzo della terminologia "bonifiche storiche" (comma 6 art.26).
20	Viabilità storica Ai fini dell'adeguamento del PSC al PTCP, relativamente alla disciplina contenuta nell'art.25 punto e), si evidenzia quanto segue. Si eliminino dal testo normativo le parti duplicate dall'art.27 del PTCP, inserendo il richiamo alle prescrizioni di cui al comma 5 e formulando una specifica disciplina finalizzata alla tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio, provvedendo ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi del PTCP e all'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da essi svolte nell'attuale sistema della viabilità; si modifichi di conseguenza il contenuto della Scheda dei vincoli (3.1.5 – <i>Disposizioni ed Effetti del vincolo</i>). Si provveda ad integrare l'elaborato PSC 1v con la trattazione	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Accolta per quanto riguarda l'eliminazione dal testo normativo le parti duplicate dall'art.27 del PTCP, inserendo il richiamo alle prescrizioni di cui al comma 5, mentre per quanto riguarda la specifica disciplina sarà formulata dal R.U.E. Inoltre, come suddetto in premessa all'interno del PSC vigente erano già stati fatti gli approfondimenti ovviamente necessari tenuto conto delle Norme provinciali. (Norme di riferimento peraltro non variate nella sostanza rispetto al PTCP 2000) e quindi l'elaborato PSC 1v non sarà integrato.	INTESA CONDIZIONATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale, viste le modifiche apportate all'art. 25 punto e), si evidenzia che le prescrizioni di cui al comma 5 dell'art.27 del PTCP devono essere assunte dal PSC; inoltre è sempre compito del PSC, ai sensi del comma 3 dell'art. A-8 specificare la disciplina di tutela relativa alla viabilità storica e relativi elementi presenti sul territorio comunale, con riferimento agli indirizzi del PTCP. E' compito del RUE disciplinare i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici. Si riformuli pertanto il punto d) dell'art.25 secondo quanto sopra evidenziato, mantenendo i commi 5 e 6 del testo adottato. Inoltre si provveda, tenendo conto del principio di non duplicazione sancito dall'art. 18 bis della LR 20/2000 e più volte ribadito nelle riserve formulate, a modificare i contenuti alla voce "Effetti del vincolo" della sezione 3.1.5

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	della tematica in oggetto.		della Scheda dei vincoli, effettuando una sintesi ragionata delle disposizioni di tutela, in considerazione anche delle modifiche da effettuarsi all'art.25 punto d). In conseguenza delle modifiche da apportare alla disciplina si integri l'elaborato PSC 1v (paragrafo 3.8).
21	Viabilità panoramica Si evidenzia che il graficismo utilizzato nella voce di legenda dell'elaborato PSC 3.2v, al fine di individuare la viabilità panoramica, non risulta rappresentato in cartografia; si provveda ad individuare la viabilità panoramica sull'elaborato PSC 3.2v, come effettuato sull'elaborato QC 2.1v. Si integri inoltre l'elaborato PSC 1v con la trattazione della tematica in oggetto. Per quanto riguarda la disciplina, si eliminino dal testo normativo (art.23) le parti duplicate dall'art.28 del PTCP, inserendo il richiamo alle medesime. Si articoli più chiaramente il contenuto della Scheda dei vincoli (3.1.7, <i>Effetti del vincolo</i>).	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Accolta Come suddetto in premessa all'interno del PSC vigente erano già stati fatti gli approfondimenti ovviamente necessari tenuto conto delle Norme provinciali. (Norme di riferimento peraltro non variate nella sostanza rispetto al PTCP 2000) e quindi l'elaborato PSC 1v non sarà integrato. Accolta	INTESA CONDIZIONATA Considerato che l'art.23 non è stato modificato come richiesto, si provveda, oltre ad articolare la disciplina in commi, ad eliminare le disposizioni recepite, tra l'altro parzialmente, dall'art.28 del PTCP (2° periodo della norma), inserendo un richiamo alle medesime; si modifichino di conseguenza i contenuti alla voce "Effetti del vincolo" della sezione 3.1.6 della Scheda dei vincoli, effettuando una sintesi ragionata delle disposizioni di tutela. Si integri l'elaborato PSC 1v con la trattazione della tematica in oggetto, in riferimento alle specificità locali.
22	Progetti di tutela, recupero, valorizzazione In coerenza con l'Intesa formulata sul PSC, occorre eliminare il perimetro e la specifica norma (parte dell'art.22 bis) riferiti ai Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto del PTCP, in quanto per tale porzione di territorio tali ambiti sono stati approfonditi ed attuati nell'ambito degli elaborati predisposti ai fini dell'istituzione del Parco fluviale regionale del Trebbia. L'art. 22 bis dovrà essere mantenuto inserendo la specifica disciplina relativa alle aree di progetto, svolgendo le analisi specifiche di cui al comma 3 dell'art.53 delle Norme del PTCP.	RISERVA ACCOLTA Accolta L'art. 22 bis sarà mantenuto e rivisitato anche perché la cosiddetta "area di progetto" individuata dal PTCP2007 altro non è che un "complesso di area demaniale" già analizzata e normata dal PSC2012 vigente.	INTESA CONDIZIONATA Sulla base delle controdeduzioni effettuate, si condiziona l'intesa allo svolgimento di quanto disposto dall'art. 53, commi 2 e 3 del PTCP: le Varianti di adeguamento dei PSC al Piano provinciale sono tenute a svolgere specifiche analisi riferite alle "Aree di progetto", allo scopo di individuarne le potenzialità progettuali in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi compresi.
23	Unità di paesaggio provinciali ne sub unità di paesaggio di rilevanza locale 1. Le unità di paesaggio vengono rappresentate sulla tavola QC 2.2.1, e descritte, recependo quanto contenuto negli elaborati del PTCP 2000; si evidenzia pertanto la mancanza di un approfondimento specifico come richiesto dalle disposizioni del PTCP vigente. In adeguamento al PTCP, risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di Piano, secondo quanto evidenziato in seguito. Ai sensi del comma 2 dell'art.54 del PTCP vigente, risulta necessario, sia rivedere la perimetrazione effettuata	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Come suddetto in premessa all'interno del PSC vigente erano già stati fatti gli approfondimenti ovviamente necessari tenuto conto delle Norme provinciali. (Norme di riferimento peraltro non variate nella sostanza rispetto al PTCP 2000), pertanto le unità di paesaggio rappresentate sulla tavola QC 2.2.1 corrispondono a quanto rilevato sul	INTESA CONDIZIONATA Considerate le argomentazioni di controdeduzione comunale, viste le integrazioni apportate agli elaborati di Piano, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato. Ribadendo il contenuto della riserva, si provveda ad integrare la Scheda dei vincoli, sezione 2.1.8, articolando le raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP in riferimento alle unità e sub-unità di livello locale individuate sulla Tav. PSC 3.2v. Inoltre, considerato che il RUE non contiene alcuna disciplina relativa alle unità di

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	sull'elaborato QC 2.2.1, facendo corrispondere la delimitazione ad elementi fisici riconoscibili sul territorio (verificando anche, secondo gli indirizzi di cui al comma 5 dell'art.54 del PTCP, le articolazioni delle sub unità di paesaggio rispetto alle delimitazioni ricadenti nei territori limitrofi), sia approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, individuando gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti alle Unità di paesaggio provinciali di appartenenza. Ciò al fine di provvedere nell'ambito del PSC a: • articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP (da effettuarsi nella Scheda dei Vincoli nella quale dovrà essere predisposta una specifica sezione); • dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento (integrando le Norme di Attuazione con una disciplina specifica). Si evidenzia infine che la rappresentazione cartografica delle unità e sub-unità di paesaggio dovrà essere contenuta anche nella "Tavola dei vincoli" e che gli elaborati di Piano (QC e PSC) dovranno dare conto degli approfondimenti effettuati.	territorio. All'interno però, dell'intero territorio comunale, si è evidenziato che le aree urbane esistenti "centri abitati" ed i rispettivi ampliamenti, hanno caratteristiche tali da essere dotate di differenti specifiche normative e pertanto saranno perimetrate come sub-unità "UAU" nella tavola PSC 3.2v e riprese nella Scheda dei Vincoli nella quale sarà predisposta una specifica sezione. La specifica disciplina sarà formulata dal R.U.E.	paesaggio, risulta necessario modificare il comma 2 dell'art.25bis al fine di dettare la specifica disciplina. Si fa inoltre presente che la perimetrazione delle Unità e sub-unità di paesaggio non è stata effettuata secondo gli indirizzi del comma 2 dell'art.54 del PTCP, ossia facendo corrispondere la delimitazione ad elementi fisici riconoscibili sul territorio.
24	Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio In merito ai beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004, si evidenzia quanto segue: • si provveda a modificare l'elaborato PSC 1v, eliminando il testo relativo alle "Zone di interesse archeologico", dalla Sezione dedicata al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (tali aree non sono infatti soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 comma 1, lettera m), spostandolo in una nuova specifica sezione dedicata alle tutele del PTCP vigente; • si riveda il contenuto della sezione 3.1.8 (<i>Disposizioni</i>) della Scheda dei vincoli, in riferimento alle tipologie di beni presenti sul territorio comunale e alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int.; • si sostituisca, nei diversi elaborati di Piano, ad "autorizzazione paesistica", la definizione secondo il D.Lgs.42/2004: "autorizzazione paesaggistica"; • in merito all'individuazione, dei "Fiumi, torrenti e corsi	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA • Accolta • Accolta • Accolta • Il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285 sarà inserito in un elenco della Scheda dei vincoli, ma non in cartografia. Il riferimento all'art.142 del D.Lgs.42/2004, sarà inserito solo nella tavola PSC 3.2v in quanto l'elaborato QC 2.1v non sarà più riprodotto.	INTESA CONDIZIONATA Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e le modifiche effettuate, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato: • la sezione 3.1.8 (<i>Disposizioni</i>) della Scheda dei vincoli, deve essere modificata in riferimento alle disposizioni dell'art.146 del D.Lgs.42/2004 e succ. mod.; si elimini comunque l'ultimo periodo del punto a in quanto non pertinente; • si sostituisca, nella Relazione PSC 1v (p.102) e nelle Norme di attuazione PSC 2v (art.26), ad "autorizzazione paesistica", la definizione secondo il D.Lgs.42/2004: "autorizzazione paesaggistica"; • ai fini di agevole la lettura dei contenuti di Piano, si inserisca anche sulla Tav. PSC 3.2v il codice numerico che identifica i "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici ...";

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	d'acqua pubblici iscritti", si riporti sia in cartografia che in un elenco da inserire nella Scheda dei vincoli, il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285, contenuto nell'Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP vigente. Si inserisca nella voce di legenda degli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v, il riferimento all'art.142 del D.Lgs.42/2004; • per quanto riguarda i territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lettera g del D.Lgs.42/2004), individuati sugli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v, si evidenzia che in sede di adeguamento del PSC al PTCP, l'individuazione dei suddetti beni può essere effettuata o recependo le delimitazioni del Piano provinciale (Tav.D3.a nord) o rivedendole, sulla base di un'analisi contenuta nel QC che rilevi uno stato dell'assetto vegetazionale differente, nel rispetto comunque delle disposizioni del D.Lgs.227/2001, art.2, commi 2 e 6; si inserisca nella voce di legenda degli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v, il riferimento all'art.142 del D.Lgs.42/2004; • si inserisca nella legenda dell'elaborato QC 2.1v, nella sezione dedicata ai Beni paesaggistici, il richiamo all'estratto relativo al vincolo del Parco Fluviale Regionale del Trebbia, presente sul medesimo elaborato, come peraltro effettuato sull'elaborato del Piano vigente QC D2.1; l'elaborato PSC 3.2v dovrà invece essere modificato al fine di comprendere all'interno del perimetro dell'ambito di parco soggetto a vincolo paesaggistico, anche l'area contigua; • relativamente alle "aree non soggette a vincolo", perimetrare sugli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v, ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004, si verifichino le condizioni di esclusione, come già effettuato per i Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici, anche per i territori coperti da foreste e da boschi, documentando tale verifica.	• I territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lettera g del D.Lgs.42/2004), individuati sugli elaborati QC 2.1v e PSC 3.2v sono stati riportati come da analisi contenuta nel QC del PSC2012 vigente che ha rilevato uno stato dell'assetto vegetazionale differente, nel rispetto comunque delle disposizioni del D.Lgs.227/2001, art.2, commi 2 e 6; nella voce di legenda dell'elaborato PSC 3.2v, sarà inserito il riferimento all'art.142 del D.Lgs.42/2004 • Accolta per quanto riguarda l'elaborato PSC 3.2v • Le condizioni di esclusione erano già state verificate in ambito di QC e PSC2012 vigente.	• per quanto riguarda i territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lettera g del D.Lgs.42/2004), individuati sulla Tav. PSC 3.2v, richiamando le valutazioni conclusive relative alla riserva n. 13, si provveda a rivederne l'individuazione, non solo documentando un assetto differente dal PTCP ma applicando i criteri definiti dal D.Lgs.227/2001, art.2, comma 6.
25	Territorio rurale Per quanto riguarda la disciplina del territorio rurale, parzialmente modificata con la presente Variante, si evidenzia, riproponendo le valutazioni espresse nell'ambito dell'Intesa sul PSC, che ai fini della conformità del PSC al PTCP, considerate alcune incongruenze presenti rispetto al Piano provinciale e il non recepimento di tutte le specifiche disposizioni, risulta necessario provvedere ad una sua revisione. In particolare: • si richiamino nell'art.40 le disposizioni di cui all'art.56 del	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA • Accolta • Accolta • Accolta, per il primo capoverso; quanto alla disciplina specifica, già presente nel R.U.E. vigente, sarà fatta in ambito di R.U.E. Variante.	INTESA CONDIZIONATA Preso atto delle modifiche apportate alla disciplina del territorio rurale in sede di controdeduzione comunale, limitate quasi esclusivamente all'integrazione delle norme con i richiami alla disciplina del PTCP (nonostante quanto dichiarato in controdeduzione riguardo all'accoglimento delle riserve), modificando quindi il testo normativo in una versione i cui contenuti non superano le riserve, si

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	PTCP e sulla base delle stesse, si rivaluti il contenuto dei commi 3 (in riferimento alle nuove costruzioni per attività di trasformazione dei prodotti agricoli), 4 e 5; • si richiamino nell'art.41 le disposizioni di cui all'art.60 del PTCP e sulla base delle stesse si riformulino i contenuti dell'articolo; • si rivedano i contenuti della disciplina degli artt. 40, 41, 42, 43, al fine di richiamare le disposizioni del PTCP e della L.R.20/2000, non riproducendone gli apparati normativi vigenti, come in parte effettuato, ed in riferimento alle stesse, si elabori una specifica disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali; • si integri l'art.45 ai sensi del comma 1 dell'art.61 del PTCP, che ai fini del contenimento dei processi di ulteriore frazionamento delle aziende agricole, dispone che i PSC individuino <i>“la dimensione minima dell'azienda agricola in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e al tipo di edifici da realizzare”</i>; • si riarticoli la disciplina di cui agli articoli 45 e 46, in modo che risulti chiaramente quali interventi edilizi sono ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000 e degli Allegati 1 e 2 di QC.	• Accolta • Accolta	provveda a riformulare la disciplina come richiesto, al fine di renderla conforme al PTCP e alla L.R.20/2000, recependone tutte le specifiche disposizioni ed eliminando le incongruenze presenti e i contenuti replicati da norme vigenti e dal Piano provinciale (secondo il principio di non duplicazione sancito dall'art. 18 bis della LR 20/2000 e più volte ribadito nelle riserve formulate); nel riformulare la disciplina devono essere considerate le specificità locali, demandando al RUE, gli aspetti attuativi e regolamentari, ma non gli aspetti normativi di carattere strutturale.
26	Rete Natura 2000 Occorre modificare la norma comunale (art.24 delle NdA) tenendo conto delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000, approvati con i seguenti provvedimenti provinciali: • Provvedimento del Presidente n.7 del 03.10.2014, • modifica dei Piani di gestione con atto C.P. n.14 del 22.12.2014.	RISERVA ACCOLTA	INTESA ACCORDATA
27	Rete ecologica Occorre rivedere gli elaborati che illustrano la tematica della rete ecologica (relazione di QC, tavola PSC 3.2v, Relazione PSC 2v, Art.58, 59 e 60 delle NdA) tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 67 delle Norme del PTCP e delle Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale approvate con deliberazione C.P. n. 10 del 25.03.2013. Occorre, inoltre, inserire nella norma comunale anche la disciplina delle forme di compensazione ambientale legata	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Accolta La disciplina delle forme di compensazione ambientale legata all'attuazione delle nuove previsioni di PSC, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 65 delle Norme del PTCP sarà oggetto di POC.	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	all'attuazione delle nuove previsioni di PSC, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 65 delle Norme del PTCP.		
28	Dotazioni ecologico-ambientali Occorre rivedere i contenuti dell'art. 39 delle NdA e della tavola PSC 3.2v concernenti le dotazioni ecologico-ambientali, in coerenza con quanto stabilito dall'art.72, comma 2 delle Norme del PTCP, effettuando quanto disposto dal comma 1, punto c) Disciplina della norma comunale. L'art.49, comma 1 delle NdA deve essere reso coerente con il comma 8 dell'art. 64 delle Norme del PTCP.	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA I contenuti dell'art. 39 delle NdA e della tavola PSC 3.2v concernenti le dotazioni ecologico-ambientali, sono coerenti con quanto stabilito dall'art.72, comma 2 delle Norme del PTCP. Accolta	INTESA ACCORDATA Si prende atto delle controdeduzioni comunali e si accorda l'Intesa.
29	Dotazioni territoriali • Per quanto concerne la tematica relativa alle reti fognarie, nel QC non viene evidenziato nessun dato, nessuna capacità massima e soprattutto nessuna capacità residua degli impianti di depurazione esistenti sul territorio comunale. Inoltre, a pagina 10 della Relazione Integrativa , si fa accenno ad "Impianti di depurazione da adattare in relazione alla crescita della popolazione....", senza specificare a quanto ammonta, attualmente, la popolazione residente e gravitante. È, pertanto, necessario procedere ad una integrazione del presente documento recuperando le informazioni mancanti. • Per quanto concerne la tematica relativa al sistema di raccolta e smaltimento rifiuti, nella relazione del QC, si afferma che: "Il comune di Gazzola presenta un trend positivo dei parametri relativi alla percentuale di rifiuti solidi urbani....", senza, tuttavia, indicare alcun dato che supporti tale dichiarazione. Analogamente, anche per la criticità individuata quale, il "costante aumento della popolazione residente e gravitante e relativo quantitativo di RSU", non viene riportato alcun dato di riferimento. Si ritiene, pertanto, opportuno integrare il presente documento recuperando le informazioni mancanti.	RISERVA NON ACCOLTA • La tematica relativa alle reti fognarie, era già stata trattata nel QC del PSC2012 vigente dove erano presenti tutti i dati. Nella Relazione Integrativa, si fa accenno ad "Impianti di depurazione da adattare in relazione alla crescita della popolazione...", come da richiesta IRETI (Ente preposto alla realizzazione e gestione degli impianti di depurazione). • Anche per queste tematiche, non oggetto di variante, i dati di riferimento erano presenti nel QC del PSC2012 vigente.	INTESA CONDIZIONATA Si ribadisce quanto richiesto nella riserva in quanto è necessario che i dati che compongono il QC siano i più aggiornati e attendibili possibili.
DEFINIZIONE DELLE PREVISIONI DI PSC			
30	Area di trasformazione compensativa idonea per la delocalizzazione dei diritti edificatori Per quanto concerne la ridefinizione della previsione posta in loc. Bosco di Sopra, come già evidenziato nelle valutazioni finali sul DP della Variante al PSC, considerato che la specifica	RISERVA ACCOLTA Lo esplicheremo meglio, anche se le criticità/fragilità esistenti in questa porzione di territorio comunale e le eventuali problematiche di	INTESA CONDIZIONATA Come esplicitato nel Parere motivato sulla Variante al PSC, poiché la disciplina della previsione di Bosco di Sopra (art. 46 bis delle NdA del PSC) richiama le disposizioni di cui all'art. A-21, comma 2, lett. c) della L.R. 20/2000 e di cui

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	disciplina riferita alla previsione richiama le disposizioni di cui all'art. A-21, comma 2, lett. c) della L.R. 20/2000 e di cui all'art. 62, comma 8 delle Norme del PTCP, risulta necessario esplicitare nel dettaglio (e, in modo coerente, in tutti gli elaborati costitutivi di Variante) le criticità/fragilità esistenti in questa porzione del territorio comunale e le eventuali problematiche di inquinamento che rendano necessari interventi di bonifica, delineando chiaramente le azioni di Piano indispensabili a dare soluzione alle problematiche evidenziate. Allo scopo, possono risultare utili tutte le valutazioni espresse nelle varie fasi procedurali riferite sia alla Variante ordinaria al PRG del Comune di Gazzola, approvata con atto G.P. n. 474 del 23.10.2006, sia quelle formulate sul Piano Strutturale Comunale approvato con atto C.C. n. 7 del 20.04.2012. In ogni caso e sin da ora, si evidenzia che occorre dettagliare maggiormente la specifica disciplina proposta all'art. 46bis, comprendendo la definizione della specifica previsione, le sue modalità di attuazione ed i principali parametri urbanistico-edilizi: esplicitando per lo meno le funzioni ammissibili e la volumetria massima realizzabile, in coerenza con quanto già stabilito nella specifica scheda-norma predisposta. Infine, dovrà essere chiarito che tale previsione non potrà essere definita come ambito di trasformazione da realizzarsi all'interno del territorio rurale e che non potrà essere oggetto di eventuali futuri ampliamenti.	inquinamento che rendono necessari interventi di bonifica, sono presenti sia nella scheda-norma dove sono delineate le azioni di Piano indispensabili a dare soluzione alle problematiche evidenziate, sia nella Valsat. L'art.46 bis sarà completato facendo un doveroso richiamo alle direttive già introdotte nella schedanorma di riferimento. Accolta	all'art. 62, comma 8 delle Norme del PTCP, riferendosi quindi a ben determinate condizioni di degrado, inquinamento e criticità del territorio e dell'ambiente che rendono necessari specifici interventi di bonifica, si condiziona l'Intesa ad approfondire negli strumenti attuativi della Variante al PSC le criticità/fragilità esistenti in questa porzione del territorio comunale, al fine di valutare adeguatamente le problematiche presenti e di delineare chiaramente le azioni di Piano indispensabili a dare soluzione alle stesse. Come già evidenziato nell'art. 46 bis delle NdA del PSC, occorrerà ribadire anche nella Scheda norma della previsione di Bosco di Sopra che essa non potrà essere definita come ambito di trasformazione da realizzarsi all'interno del territorio rurale e che non potrà in alcun modo essere oggetto di eventuali futuri ampliamenti.
31	Ambiti specializzati per attività produttive Con riferimento alla specifica previsione di nuovo ambito specializzato per attività produttive, nella zona meridionale del territorio comunale, lungo la SP 7, comprendente un nuovo impianto per la distribuzione carburanti, si evidenzia quanto segue. L'ambito individuato mostra problemi di compatibilità con le disposizioni contenute nelle Norme del PTCP e, in particolare, quelle di cui agli artt. 63, 64, 65, 66, 74, 84 e 87. Nello specifico, si ritiene che la previsione di ambito specializzato per attività produttive individuato nel territorio rurale non possa essere assentita in assenza di una approfondita e dimostrata coerenza con le disposizioni citate e, in particolare, con quelle seguenti: - art. 64: "i Comuni, nella formazione o aggiornamento degli strumenti territoriali e urbanistici generali, tendono a contenere	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA L'ambito introdotto aveva l'intento di definire in modo limitativo e convenzionato l'area per il nuovo distributore di carburanti con l'annessa costruzione di servizio al fine di depositare e/o commercializzare prodotti legati alla viabilità. Pertanto a seguito di questa riserva, si provvederà a stralciare tale ambito produttivo, ma al contempo verrà definita un "area idonea alla localizzazione di distributore carburanti e servizi connessi" secondo quanto disposto dalla normativa vigente di settore.	INTESA CONDIZIONATA Poiché l'area produttiva proposta con la Variante al PSC è stata stralciata in sede di controdeduzione, la riserva può essere sciolta. In riferimento alla previsione di impianto per la distribuzione dei carburanti si rammenta al Comune l'interpretazione della vigente normativa di settore fornita con Comunicato della Resp. del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree turistiche "Circolari del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche in materia di Commercio in sede fissa, Commercio su aree pubbliche e Distribuzione di carburanti per autotrazione", pubblicato sul BURERT n. 357 del 23.12.2014: – il D. Lgs. n. 32/1998 ammette la realizzazione degli

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	l'espansione urbana su aree esterne al territorio urbanizzato" (comma 1); "A tal fine, fatta eccezione per gli interventi di rilievo sovracomunale previsti dal presente Piano, l'individuazione nei PSC di nuovo territorio urbanizzabile va considerata solo quando dal Quadro conoscitivo risulti che non sia possibile soddisfare completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento,, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente." (comma 2); "Le previsioni di incremento dei carichi urbanistici devono essere compatibili con le capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative ed energetiche)" (comma 8); - art. 65, comma 1: "L'attuazione di nuovi insediamenti e la riqualificazione di insediamenti esistenti concorrono alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali da individuare nel PSC e nel POC"; - art. 66: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 64, i Comuni dovranno collocare gli ambiti per i nuovi insediamenti di cui all'art. A-12 della L.R. n. 20/2000 in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e ai servizi di trasporto collettivo. Sono comunque da escludere: a) rilevanti espansioni di territorio urbanizzato nei centri non serviti da trasporto pubblico ed in quelli non dotati almeno della gamma dei servizi di base...., b) le saldature rispetto alla salvaguardia dei varchi insediativi a rischio della rete ecologica"; - art. 67, comma 9: "L'attuazione delle previsioni insediative deve perseguire la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica del sistema della pianura, quale forma di compensazione ambientale"; - art. 87, comma 1: "I Comuni, attraverso i propri strumenti di pianificazione urbanistica, disciplinano gli ambiti specializzati per attività produttive, esistenti e nuovi, conformandosi, oltre a quanto previsto dall'art. 64 e dall'art. 65 precedenti, anche ai seguenti criteri: a) tendere alla concentrazione dell'offerta, ... b) privilegiare il recupero e la valorizzazione delle aree dismesse,	Per quanto concerne il testo della norma proposta (art.37bis) - vedi riserva n.33.	impianti di distribuzione carburanti "in qualunque zona del territorio comunale diversa dal centro storico, senza che occorra allo scopo la necessaria preventiva previsione localizzativa negli strumenti urbanistici comunali"; - la predetta disposizione va raccordata con l'art. 30 della L.R. n. 20/2000 ha stabilito che il Comune individua le aree per i suddetti impianti all'interno del POC. "Resta inteso dunque che, se i Comuni non effettuano tale puntuale individuazione nel POC, la localizzazione di nuovi impianti è ammessa purché risultino rispettati i citati criteri stabiliti in applicazione dei principi generali contenuti nel D.Lgs. n. 32/1998 ... e siano osservati i vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storico culturale presenti sul territorio." Per quanto esposto, si ritiene di condizionare l'Intesa allo stralcio della specifica previsione di impianto per la distribuzione carburanti, che dovrà essere individuata nella Piano Operativo Comunale (POC). Tale operazione non vieta la realizzazione dell'impianto stesso, che potrà essere attuato nel rispetto della normativa di settore vigente e delle disposizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	c) limitare le previsioni di espansioni produttive aggiuntive, che comunque devono essere contenute entro i limiti di cui al precedente art. 64, solo ai casi di documentata inadeguatezza o insufficienza dell'offerta di aree già esistenti rispetto alla domanda; quest'ultima, per motivare le previsioni aggiuntive, dovrà essere adeguatamente dimostrata; d) collocare le nuove aree in continuità con le aree già presenti, tenendo altresì conto dei seguenti fattori localizzativi: sistema della mobilità e delle altre reti infrastrutturali, capacità residua già pianificata e collocazione all'interno del tessuto urbanistico, interferenza con zone ed elementi di interesse naturalistico, ambientale, vulnerabilità del sistema delle acque; e) prevedere, per tutte le trasformazioni urbanistiche relative a nuovi insediamenti, un'adeguata presenza di aree destinate a verde privato," In merito alla previsione di un impianto per la distribuzione dei carburanti all'interno del nuovo ambito specializzato per attività produttive previsto con la variante al PSC, occorre che l'individuazione di tali impianti venga fatta secondo quanto disposto dalla normativa vigente di settore, in particolare: - l'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 32 dell'11.02.1998: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti", - l'art. 30, comma 14, della L.R. n. 20 del 24.03.2000: "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", - il paragrafo 5.5 della D.C.R. n. 355 dell'08.05.2002: "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti", - l'ultimo paragrafo del Comunicato della Resp. del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree turistiche "Circolari del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche in materia di Commercio in sede fissa, Commercio su aree pubbliche e Distribuzione di carburanti per autotrazione", pubblicato sul BURERT n. 357 del 23.12.2014. Per quanto concerne il testo della norma proposta (art.37bis), si rinvia alla riserva n. 33.		
TAVOLA DEI VINCOLI			
32	Considerato che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il PSC vigente contiene tra i propri elaborati, specifica cartografia	RISERVA ACCOLTA • Accolta	INTESA CONDIZIONATA Si richiamano le valutazioni conclusive relative alla controdeduzioni comunali alle riserve riferite alle specifiche

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	rappresentante l'assetto vincolistico, che la Variante in esame provvede a modificare/aggiornare, ridefinendola come "Tavola dei vincoli" e corredandola con la "Scheda dei vincoli", si evidenzia quanto di seguito esposto: • fra gli aspetti condizionanti di PSC, deve essere considerato anche il tema "Unità di paesaggio"; si integrino pertanto la "Tavola dei vincoli" e la "Scheda dei vincoli" rispetto a tale tematica, in riferimento all'elaborato QC 2.2.1, come modificato in riferimento alla specifica riserva; • nelle voci di legenda degli elaborati QC 2.1v, QC 2.2.1, QC 2.2v, PSC 3.2v e PSC - Scheda dei Vincoli e nelle Norme di Attuazione, dovranno essere utilizzate le medesime definizioni; • si effettui la verifica dei contenuti della sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" di cui alle schede-norma di riferimento progettuale e funzioni insediabili (allegato E all'elaborato PSC 2v), rispetto alla "Tavola dei vincoli" come modificata in riferimento alle riserve, provvedendo eventualmente ad una sua modifica/integrazione; • Art.11 La Carta unica del territorio – Tavola dei vincoli/Art.15 Tutele L'art.11 delle Norme di Attuazione di PSC deve essere modificato al fine di renderlo conforme all'art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013, in particolare integrando il testo in riferimento alla "Scheda dei vincoli". Si rammenta che la pianificazione comunale può assumere valore di carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati. Inoltre si provveda ad aggiornare i riferimenti legislativi presenti nel testo. Si evidenzia infine che il terzo capoverso del comma 3 dell'art.15 non risulta conforme alle disposizioni dell'art.19 della L.R.20/2000; • per quanto riguarda i contenuti della "Tavola dei vincoli" si rimanda alle precedenti riserve relative ai singoli tematismi; • In merito all'elaborato PSC Scheda dei Vincoli, si provveda alla sua revisione, sulla base dell'articolazione dei contenuti della Tavola dei vincoli, così come modificata ed integrata in riferimento alle specifiche riserve, considerando tutte le voci di legenda ed inserendo sempre i riferimenti legislativi/normativi comprensivi degli eventuali commi, anche in considerazione della Parte terza dell'Allegato alla DGR 994/2014 e i riferimenti alle NTA di PSC, tenendo conto che la Scheda dei vincoli deve	• Accolta • Accolta • Accolta • Accolta • Accolta • Accolta • Accolta • Accolta • Accolta • Accolta	tematiche contenute nella Tavola dei vincoli e nella Scheda dei vincoli; inoltre: • si raccomanda, in sede approvativa del Piano, di uniformare le definizioni utilizzate nei diversi elaborati; • si effettui la verifica dei contenuti della sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" di cui alle schede-norma di riferimento progettuale e funzioni insediabili (in allegato all'elaborato PSC 2v), rispetto alla "Tavola dei vincoli" come modificata in riferimento alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle specifiche riserve, provvedendo eventualmente ad una sua modifica/integrazione; • nell'art.11 comma 3, si sostituisca al testo "di cui sopra", il testo "di cui al comma 2". Si rammenta che la pianificazione comunale può assumere valore di carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati. Si modifichi il terzo capoverso del comma 3 dell'art.15 in quanto non conforme alle disposizioni dell'art.19 della L.R.20/2000, come segue: <i>"...., i nuovi perimetri sono recepiti nelle cartografie del PSC ai sensi delle disposizioni di cui all'art.32-bis della L.R. n. 20/2000"</i>; • premesso che nonostante l'accoglimento della riserva non sono state recepite le richieste formulate, si inseriscano nella Scheda dei vincoli, gli elenchi e le schedature contenenti i dati descrittivi dei beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici (torrenti e corsi d'acqua pubblici) soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale e delle aree di interesse archeologico e di altri beni rispetto ai quali fosse necessario fornire un approfondimento utile alla lettura e comprensione dei contenuti di Piano; relativamente ai beni rappresentati in cartografia, per i quali è indicata una numerazione, si inserisca una nota nelle voci di legenda al fine di richiamare gli specifici elenchi/schedature contenuti nella "Scheda dei vincoli". Le numerazioni/codifiche presenti dovranno fare riferimento a quelle contenute

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	essere un supporto efficace alla lettura dei contenuti cartografici e alla comprensione delle disposizioni normative di PSC. Inoltre si inseriscano nella Scheda dei vincoli, gli elenchi e le schedature contenenti i dati descrittivi dei beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici (torrenti e corsi d'acqua pubblici) soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale e delle aree di interesse archeologico e di altri beni rispetto ai quali fosse necessario fornire un approfondimento utile alla lettura e comprensione dei contenuti di Piano; relativamente ai beni rappresentati in cartografia, per i quali è indicata una numerazione, si inserisca una nota nelle voci di legenda al fine di richiamare gli specifici elenchi/schedature contenuti nella "Scheda dei vincoli". Le numerazioni/codifiche presenti dovranno fare riferimento a quelle contenute nelle fonti dei dati (ad esempio codifica provinciale); • si modifichi l'elaborato PSC 1v – Relazione (paragrafo 3.8), richiamando la Tavola dei vincoli e la Scheda dei vincoli, ed evidenziandone in sintesi i contenuti (in particolare, si provveda a contestualizzare i contenuti da approfondire in adeguamento al PTCP). • Sulla tavola QC 2.1v è stato riportato erroneamente il tracciato della linea ad AT di progetto. Si proceda con l'inserimento della linea di progetto corretta e del relativo corridoio di fattibilità, così come previsto dall'art.13 della D.G.R. 197/2001. • Sempre nella medesima tavola QC 2.1v vi sono delle piccole imprecisioni per quanto concerne i tratti relativi alla MT. Si proceda, pertanto, all'aggiornamento della tavola mediante l'inserimento dell'ultima versione del catasto delle linee elettriche (anno 2016), disponibile presso questa amministrazione. • Tenendo presente che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla realizzazione di due varianti stradali con caratteristiche geometriche della strada extraurbana secondaria (Tipo C del Nuovo Codice della Strada), si ritiene necessario procedere, nella tavola di PSC 3.2v Aspetti Condizionanti, oltre all'indicazione del tracciato della viabilità comunale di progetto anche all'individuazione delle relative fasce di rispetto stradale, in modo tale da rappresentare una		nelle fonti dei dati (ad esempio codifica provinciale); • premesso che nonostante l'accoglimento della riserva non sono state recepite le richieste formulate, si modifichi l'elaborato PSC 1v – Relazione (paragrafo 3.8), richiamando la Tavola dei vincoli e la Scheda dei vincoli, ed evidenziandone in sintesi i contenuti (in particolare, si provveda a contestualizzare i contenuti da approfondire in adeguamento al PTCP). Per quanto concerne le riserve relative alla tavola QC 2.1v, in merito alle linee di AT e MT, la riserva è sciolta e si accorda l'intesa. Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale per quanto concerne l'individuazione delle relative fasce di rispetto stradale sulla tavola PSC 3.2v, la riserva è sciolta e si accorda l'intesa. Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale per quanto concerne l'individuazione del corretto corridoio di fattibilità della linea ad AT di progetto sulla tavola PSC 3.2v, la riserva è sciolta e si accorda l'intesa. L'intesa rimane condizionata all'aggiornamento della linea di MT sulla base del catasto delle linee elettriche (vedasi zona di Momeliano).

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	sorta di corridoio di fattibilità dell'infrastruttura. Nella tavola PSC 3.2v è stato riportato in modo errato il tracciato del corridoio di fattibilità della linea ad AT di progetto che interessa la parte nord del territorio comunale. Sempre nella medesima tavola vi sono delle piccole imprecisioni per quanto concerne i tratti relativi alla MT (zona di Momeliano Borgo e lottizzazione Torrazzo di Sotto). Si proceda, pertanto, all'aggiornamento della tavola mediante l'inserimento dell'ultima versione del catasto delle linee elettriche (anno 2016), disponibile presso questa amministrazione e fornito dall'ente gestore.		
IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTI			
33	- Nell'<i>art.37bis "Impianti per la distribuzione del carburante e servizi connessi"</i> delle Norme occorre procedere allo stralcio o alla riformulazione del seguente periodo del comma 3: "I nuovi impianti e le attrezzature per la distribuzione del carburante, possono essere localizzati in qualunque zona comunale diversa dal centro storico, senza che occorra allo scopo la necessaria preventiva previsione localizzativa negli strumenti urbanistici comunali.....". Tale affermazione, infatti, contrasta con quanto disposto dalla DCR 355/2002, all'art.2, comma 6, in cui si dichiara esplicitamente che per la "Realizzazione dei nuovi impianti si deve tener conto delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici.....". - All'interno del medesimo <i>art.37bis delle NTA</i>, occorre riportare quanto previsto dall'art.2, comma 6 del DCR 355/2002, in merito alle distanze minime da osservare indicate dall'ente proprietario della strada. Autorizzazione che dovrà essere successivamente rilasciata dall'ente sopracitato (Provincia).	RISERVA ACCOLTA - Accolta, l'articolo sarà riformulato - Accolta	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale la riserva è sciolta.
VALSAT			
34	In generale, occorre integrare il Rapporto Ambientale con un paragrafo relativo allo stato di attuazione del PSC approvato; in particolare, si deve dar conto dell'attuazione delle previsioni di Piano, degli specifici impatti verificatisi e dell'efficacia delle azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale definiti in sede di PSC approvato.	RISERVA NON ACCOLTA Non si ritiene di integrare il Rapporto Ambientale con un paragrafo relativo allo stato di attuazione del PSC approvato, in quanto non si è dato seguito a nessun intervento attuativo.	INTESA ACCORDATA in considerazione di quanto dichiarato in merito all'attuazione delle previsioni di PSC. INTESA ACCORDATA relativamente al Paragrafo 2.2.3.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	Paragrafo 2.2.3 Nella parte finale del testo, come descritto, occorre aggiungere i riferimenti della L.R. 23/2009 anche nello schema che sintetizza la "Normativa di riferimento Regione Emilia-Romagna". Paragrafo 3.1 Il paragrafo illustra la metodologia utilizzata per la valutazione del PSC; si evidenzia che tale metodologia rimane valida anche ai fini della valutazione della Variante al PSC; pertanto, non è necessario introdurre ulteriori fasi o attività di valutazione, bensì sottoporre gli oggetti di Variante alla stesse attività valutative utilizzate per il Piano approvato. Paragrafo 4.3 Occorre aggiornare l'elenco e l'illustrazione degli strumenti sovraordinati, considerando quelli sopravvenuti successivamente all'approvazione del PSC di Gazzola, in particolare occorre tenere conto di: - il DP del PRIT2025, approvato con D.G.R. n.1073 dell'11.07.2016, - il nuovo PRSR2014-2020, approvato con decisione CE n. 3530 del 26.05.2015, - il PRGR, approvato con D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, - il PAIR2020, che risulta di imminente approvazione, infatti con DGR n.2314. Inoltre, occorre completare l'obiettivo X42 del PTCP 2007, aggiungendo il testo seguente: "...di particolare pregio e interesse naturalistico e ambientale". Paragrafo 4.4 Il testo è stato aggiornato solamente per quanto concerne il dato della popolazione residente al 2015 ed alle quote di abitanti distribuite nei vari centri abitati. Si suggerisce di mantenere la stesura del documento approvato e provvedere, invece, ad integrare i paragrafi 4.4.1 e 4.4.2 con un testo che dia conto, per ogni sistema/tematica considerati, del trend evolutivo manifestatosi sul territorio comunale successivamente all'approvazione del PSC. Paragrafo 6.1	Paragrafo 2.2.3 I riferimenti della L.R. 23/2009 sarà aggiunto nello schema richiamato. Paragrafo 3.1 Nel paragrafo in oggetto sarà meglio specificato che la metodologia valutativa utilizzata per la valutazione nel PSC è la stessa utilizzata per il Piano approvato. Paragrafo 4.3 Alcuni degli strumenti sovraordinati elencati non erano ancora vigenti quando è stata eseguita la variante al PSC, e lo stesso l'iter di valutazione della variante si è concluso con l'approvazione con delibera comunale n.10 del 21.04.2016. Considerando i seguenti riferimenti normativi: - DP del PRIT2025, approvato con D.G.R. n.1073 dell'11.07.2016; - PRGR, approvato con D.A.L. n.67 del 03.05.2016; - PAIR2020, che risulta di imminente approvazione, infatti con DGR n.2314; non si ritiene che sia opportuno inserirli in quanto non inclusi nel processo valutativo della variante eseguita nel 2016. Saranno invece inseriti i seguenti riferimenti normativi: - Nuovo PRSR2014-2020, approvato con decisione CE n.3530 del 26.05.2015. L'obiettivo X42 del PTCP 2007 sarà aggiornato aggiungendo il testo: "...di particolare pregio e interesse naturalistico ed ambientale".	INTESA ACCORDATA relativamente al Paragrafo 3.1. INTESA ACCORDATA relativamente al Paragrafo 4.3. INTESA ACCORDATA relativamente al Paragrafo 4.4, in quanto si prende atto di quanto dichiarato nel successivo Paragrafo 4.4.3. INTESA ACCORDATA relativamente al Paragrafo 6.1. INTESA CONDIZIONATA In generale, relativamente alle modifiche richieste al Paragrafo 6.4 si ritiene di accordare l'Intesa. Con specifico riguardo, invece, alla richiesta di definire diversi e "ragionevoli" scenari alternativi in riferimento alle Azioni 15, 16 e 20, procedendo con la valutazione degli stessi e con la conseguente selezione dello scenario maggiormente sostenibile, le controdeduzioni comunali non consentono di sciogliere la riserva. Pertanto, al fine di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio e dell'ambiente, si evidenzia che gli strumenti di attuazione della Variante al PSC dovranno approfondire la valutazione ambientale delle azioni n. 15 e 20 relative all'ampliamento dell'ambito specializzato per attività produttive del capoluogo ed alla delocalizzazione di diritti edificatori in loc. Bosco di Sopra, tenendo conto anche delle "ragionevoli alternative", laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione. Per quanto riguarda l'azione 16 relativa al nuovo impianto di distribuzione carburanti, si rammenta che la previsione deve essere stralciata dagli elaborati di PSC, in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore vigente e, nell'eventualità che la stessa fosse inserita nel POC, dovrà essere oggetto di specifiche valutazioni ambientali e, in particolare, dello sviluppo e valutazione delle necessarie e "ragionevoli alternative" di piano.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	La tabella 6.1A contenente le azioni di Piano è stata modificata a seguito dell'adozione della Variante al PSC, inserendo le nuove previsioni di tipo produttivo (rilocalizzazione di parte della previsione di Cascina Raviola nella zona settentrionale di Gazzola e previsione di una nuova zona produttiva a sud del capoluogo stesso), di tipo residenziale (sostituzione della previsione di Bosco di Sopra da ambiti per nuovi insediamenti ad ambiti di rifunzionalizzazione/risanamento delle aree dismesse nel territorio rurale) ed un ambito per servizi ed attrezzature collettive a Canneto (ottenuto separandolo dalla previsione vigente con destinazione residenziale). Paragrafo 6.4 Le schede di valutazione delle azioni di Piano contengono anche le attività di definizione e valutazione delle alternative. Si ritiene che, in riferimento alle previsioni di Variante sia necessario esplicitare maggiormente le predette attività, in considerazione delle caratteristiche delle previsioni stesse e delle criticità/peculiarità del contesto ambientale e territoriale di riferimento. Si suggerisce, quindi, di definire diversi e "ragionevoli" scenari alternativi in riferimento alle Azioni 15, 16 e 20, procedendo con la valutazione degli stessi e con la conseguente selezione dello scenario maggiormente sostenibile. In corrispondenza delle schede 6.4.14, 6.4.18 e, in particolare, della matrice delle mitigazioni e/o compensazioni e dei Condizionamenti, alla voce "Vincoli" occorre sostituire l'art. 26 del PTCP con l'art. 6 che disciplina il "Sistema dei crinali e della collina". In corrispondenza della scheda 6.4.16 e, in particolare, della matrice delle mitigazioni e/o compensazioni e dei Condizionamenti, alla voce "Inquadramento idrogeologico" occorre eliminare il riferimento all'art. 26 del PTCP riportato tra parentesi. Occorre chiarire la motivazione per cui la previsione di espansione di Canneto Sopra – Area sud-est (Azione 7 nel PSC vigente) è stata suddivisa in due differenti Azioni e relative schede tematiche: Azione 7 e Azione 19. In considerazione delle modeste dimensioni delle stesse, si ritiene preferibile mantenere l'individuazione operata nel PSC vigente. Poiché la scheda 6.4.19 è riferita alla previsione con	Paragrafo 4.4 Durante il processo valutativo e di integrazione della variante al PSC, per il capitolo in oggetto, sono stati aggiornati i dati di maggior rilievo ai fini del processo di valutazione delle varianti introdotte. I dati che definiscono il trend evolutivo descritto costituiscono il substrato di valutazione delle tematiche di valsat e sono alla base dei contenuti su cui si sviluppa il PSC approvato. Pertanto anziché modificare il set di dati utilizzati per il PSC si inserirà un paragrafo con i dati che nell'arco temporale intercorso fra approvazione del PSC e approvazione della Variante al PSC, sono determinanti per il processo valutativo relativo alle varianti introdotte. Paragrafo 6.1 Il commento riassume il contenuto del paragrafo in oggetto e non costituisce una riserva. Paragrafo 6.4 Con riferimento alle Azioni di piano 15, 16, 20, si ritiene che le criticità/peculiarità riportate siano quelle che meglio descrivono il contesto ambientale territoriale in cui si collocano. A causa della natura delle azioni introdotte le alternative individuate sono già quelle ritenute possibili. Per le schede 6.4.14 e 6.4.18 l'art.26 del PTCP sarà sostituito con l'art.6 che disciplina il "sistema dei crinali e della collina". In corrispondenza della scheda 6.4.16 alla voce "inquadramento geologico" il riferimento all'art.26 del	INTESA CONDIZIONATA relativamente al Paragrafo 6.5.1. In coerenza con quanto prescritto per il Paragrafo 6.4, le azioni di mitigazioni e/o compensazione ambientale definite per le azioni n. 15, 16 e 20 dovranno essere approfondite nella successiva fase di attuazione delle stesse. Infine, rispetto all'azione n. 20, occorre integrare la specifica scheda di valutazione e le relative azioni di mitigazione e/o compensazione con i necessari criteri, indirizzi progettuali ed obiettivi prestazionali da rispettare in fase attuativa, che garantiscano la sostenibilità ambientale e territoriale della previsione stessa. INTESA CONDIZIONATA relativamente al Paragrafo 6.5.3 si ribadisce che occorre dare evidenza alle attività di verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni svolte, in coerenza alle modifiche richieste per la Tavola dei vincoli e la relativa Scheda dei vincoli. INTESA ACCORDATA in merito allo Studio ed alla Valutazione di Incidenza.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	destinazione a parcheggio pubblico, occorre rivederne i contenuti, eliminando tutti quelli riferiti alla potenziale realizzazione di insediamenti di tipo residenziale sull'area. Paragrafo 6.5.1 Come evidenziato per il precedente paragrafo, poiché l'Azione 19 è riferita alla previsione di un'area destinata a parcheggio pubblico, occorre rivedere la specifica scheda che contiene le mitigazioni e/o compensazioni, eliminando tutti i contenuti riferiti alla potenziale realizzazione di insediamenti di tipo residenziale sull'area. Le azioni di mitigazioni e/o compensazione ambientale definite per le azioni di Piano e, in particolare, per le azioni 15, 16 e 20, dovrà essere rivista tenendo conto delle risultanze delle attività valutative evidenziate per il paragrafo 6.4. Per quanto concerne, in particolare la scheda dedicata all'azione 20, in considerazione delle peculiarità e delle criticità presenti nel relativo contesto territoriale ambientale, si ritiene che già la ValSAT del PSC debba definire criteri, indirizzi progettuali ed obiettivi prestazionali da rispettare nelle successive fasi attuative, in coerenza con quanto evidenziato nelle specifiche riserve. Paragrafo 6.5.3 La verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni prevista dalla LR 20/2000 non costituisce una semplice dichiarazione, bensì un'attività che occorre svolgere all'interno del documento di ValSAT del Piano o sua Variante; pertanto, occorre dare evidenza alle attività di verifica svolte e dare conto dei relativi risultati. Occorre integrare il capitolo 6.5.3 del Rapporto Ambientale, illustrando puntualmente le attività effettuate ai fini della verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, anche in riferimento alla "Tavola dei vincoli" ed alla relativa Scheda dei vincoli". A conclusione delle specifiche riserve formulate, si rammenta il rispetto di tutti gli adempimenti di tipo amministrativo di competenza del Comune in riferimento alla vigente normativa sulla VAS e che questa Amministrazione provvederà a formalizzare, nell'ambito del rilascio dell'Intesa sulla Variante al PSC, il Parere motivato anche sulla base dei pareri formulati	PTCP sarà eliminato. L'azione 7 del PSC vigente è stata modificata e suddivisa nelle due Azioni 7 e 19 ed i contenuti sono stati di conseguenza analizzati separatamente. I parametri dimensionali non hanno subito variazioni. I contenuti dell'azioni 19 saranno rivisti. Paragrafo 6.5.1 Nel processo valutativo di Valsat e PSC non sono esplicitati i criteri progettuali in quanto verranno definiti in sede di POC. Paragrafo 6.5.3 Il processo di verifica e conformità ai vincoli eseguita durante la stesura di Valsat e della variante alla stessa non è da intendersi come una semplice dichiarazione, ma come un processo di controllo e verifica eseguito utilizzando le documentazione e la cartografia a disposizione. Nel documento finale sono riportate le sintesi e i risultati ottenuti, e non tutto il dettaglio del processo di analisi eseguito. Studio di Incidenza Il commento non costituisce una riserva.	

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	dagli Enti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale della Variante medesima, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.. Studio di Incidenza Le nuove previsioni di Variante non interessano il SIC-ZPS IT4010016 "Basso Trebbia", pertanto non si ritiene di esprimere valutazioni in merito alle incidenze che le previsioni stesse possono indurre sul predetto sito. Si rammenta al Comune che, contestualmente alla trasmissione degli elaborati di Variante al PSC controdedotti, dovrà essere inviata a questa Amministrazione anche la determinazione dirigenziale di approvazione della Valutazione di Incidenza.		
ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI E SISMICI			
35	Le schede-norma allegate alle Norme del PSC relative a tutti gli Ambiti oggetto di Variante devono essere corrette specificando le fasi di pianificazione a cui sono ricondotti gli approfondimenti sismici previsti dalla normativa vigente in materia, tenendo conto di quanto indicato nelle altre riserve sul tema.	RISERVA ACCOLTA	INTESA ACCORDATA
36	Tutti gli Ambiti oggetto di Variante ricadono nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Tav. A1 del PTCP) e nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, Settore B di ricarica (Tav. A5 del PTCP), queste ultime individuate solo nella tavola QC 2.2v e non presenti nelle schede-norma allegate alle Norme, né nella tavola PSC 3.2v e neppure nella Scheda dei vincoli. Occorre pertanto provvedere alla correzione degli elaborati di PSC e verificare la compatibilità degli interventi con le tutele di cui sopra, anche con riferimento agli obiettivi della pianificazione di bacino in materia di tutela delle acque (Piano di Gestione vigente), per quanto non rinviabile alla pianificazione operativa/attuativa, laddove prevista.	RISERVA ACCOLTA Le Zone di protezione delle acque sotterranee, Settore B di ricarica saranno riprodotte nell'allegato "E" della Tav. 3.2v, introdotte nelle schede-norma e richiamate nella Scheda dei vincoli. Gli approfondimenti e le eventuali prescrizioni saranno prodotte in fase di POC.	INTESA ACCORDATA
37	Con riferimento all' Ambito RPQ 01 in loc. Bosco di Sopra , ubicato all'interno del geosito "Croara" ed attuabile senza pianificazione intermedia, considerato che per la sua realizzazione si prevede l'impianto di un corredo vegetazionale che valorizzi le diversificazioni topografiche dell'area, ma anche	RISERVA NON ACCOLTA L'Ambito RPQ 01 in loc. Bosco di Sopra , ubicato all'interno del geosito "Croara" non è attuabile senza pianificazione intermedia, ma bensì	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	che l'art. 24bis di nuova introduzione nelle Norme del PSC impedisce, nel geosito, gli interventi di rimboschimento che ne mascherino le peculiarità geologiche, occorre perfezionare l'adeguamento al tema dei geositi, come richiesto nelle riserve dedicate, e conseguentemente provvedere, se necessario, ad una migliore definizione dei condizionamenti a cui si ritiene di subordinare l'attuazione dell'area.	attraverso POC e/o P.U.A.; da quest'ultimo saranno definiti tutti gli opportuni ed eventuali condizionamenti. Il tema dei geositi sarà trattato in conseguenza a quanto già espresso alle riserve dedicate.	
38	L'Ambito APC 01/DE 01 in loc. Cascina Raviola oggetto di variante è interessato da attività estrattive in corso, al termine delle quali, secondo quanto dichiarato nella Relazione illustrativa, potrà essere attuata la nuova previsione urbanistica, a seguito dei previsti interventi di recupero. Si rileva tuttavia che la configurazione urbanistica dell'Ambito (sia quella proposta in variante sia quella vigente) presenta sostanziali differenze con le destinazioni finali delle aree estrattive come risultanti dal PAE, in parte già attuato e in parte in via di autorizzazione. Per quanto sopra e stante la generale prevalenza delle previsioni del PSC, occorre che quest'ultimo disponga idonee misure per armonizzare gli strumenti di pianificazione subordinati, generali e di settore, operando le necessarie modifiche alla specifica scheda-norma dell'Ambito allegata alle Norme, tenendo conto degli impegni derivanti dalle autorizzazioni convenzionate che adempiono alle prescrizioni sul Progetto di cava scaturite dalle procedure di VIA.	RISERVA NON ACCOLTA La configurazione urbanistica dell'ambito (sia quella proposta in variante, sia quella vigente) è da intendersi come individuazione di zona, le suddivisioni all'interno dell'ambito saranno definite in sede di POC con le opportune prescrizioni normative, tenendo conto degli impegni derivanti dalle autorizzazioni convenzionate che adempiono alle prescrizioni sul Progetto di cava scaturite dalle procedure di VIA.	INTESA CONDIZIONATA Per garantire il coordinamento tra l'attuazione dell'ambito urbanistico e le sistemazioni connesse all'attività estrattiva in corso, occorre che le specificazioni indicate in riserva e riprese nella controdeduzione siano inserite nella Scheda-norma allegata alle Norme, come peraltro già richiesto nella riserva. Si ritiene utile a tal fine citare anche il PUA che, insieme al POC, può concorrere alla realizzazione dell'obiettivo dichiarato.
Riserve relative all'adeguamento del PSC alla pianificazione sovraordinata			
39	Con riferimento alle disposizioni vigenti in materia sismica , si tenga conto di quanto previsto dalla direttiva D.A.L. n. 112/2007, come recentemente aggiornata (D.G.R. n. 2193/2015), applicativa degli articoli 8 e 5 della L.R. n. 19/2008. A tal fine, oltre a provvedere alle opportune correzioni alle schede-norma allegate alle Norme del PSC relative agli Ambiti oggetto di Variante come indicato nella specifica riserva, valuti il Comune l'opportunità di provvedere contestualmente alla sistemazione delle schede dei restanti Ambiti e delle restanti parti del PSC (come suggerito in altre riserve), in adeguamento al nuovo assetto normativo, che comunque trova applicazione prevalendo sulle disposizioni meno restrittive. A tale proposito si ricorda che la disciplina di	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Accolta per ciò che riguarda le schede-norma relative agli Ambiti oggetto di Variante, su gli ambiti restanti si rimanderà alle prescrizioni della direttiva D.A.L. n. 112/2007, come recentemente aggiornata (D.G.R. n. 2193/2015). Come detto al punto 1. le analisi del PSC 2012 erano state limitate al primo livello di approfondimento in ottemperanza ai contenuti della DAL n. 112/2007 allora vigenti, con la	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	settore prevede ora che anche i Comuni classificati in Zona sismica 4 debbano svolgere, in sede di pianificazione strutturale e operativa, gli approfondimenti analitici necessari a valutare la compatibilità delle trasformazioni urbanistiche rispetto al rischio sismico. A tal fine si richiamano testualmente alcuni passaggi della D.G.R. n. 2193/2015, contenuti nel capitolo 5 dell'Allegato A al provvedimento, dove si dispone che: • i Comuni, attuando gli indirizzi dei piani territoriali di area vasta (es. PTCP), devono adeguare i propri PSC, provvedendo a tal fine a realizzare la microzonazione sismica come indicato nei capitoli 3 e 4, nonché a corredare il Piano del conseguente apparato normativo; • i Comuni, in assenza di PSC già adeguati ai criteri previsti nei capitoli 3 e 4, al momento dell'elaborazione del POC provvedono direttamente allo svolgimento delle analisi di cui al par. 4.2, nonché a corredare il Piano del conseguente apparato normativo, per le parti di territorio interessate dai medesimi strumenti; • la microzonazione sismica di secondo livello è il livello di approfondimento minimo richiesto per l'approvazione del PSC.	redazione delle tavole Tav. QC B.07 - Carta della pericolosità sismica locale e Tav. QC B.08 - Carta di sintesi della pericolosità sismica locale, i cui contenuti restano confermati. Le analisi di secondo livello di approfondimento sono già state eseguite per gli ambiti oggetto di variante. E' intenzione dell'Amministrazione comunale provvedere alla realizzazione della microzonazione sismica sull'intero territorio attraverso una successiva specifica variante, ottenuti i finanziamenti previsti dalla D.G.R. n°241 del 06/03/2017.	
40	In merito al recepimento nel PSC del tema dei geositi, riconosciuti beni di interesse pubblico e censiti nel catasto regionale (ultimo aggiornamento disposto con D.G.R. n. 8/2016), richiamando quanto già espresso in sede di Conferenza di Pianificazione si rilevano alcune mancanze a cui occorre far fronte, anche in vista dell'attuazione della trasformazione urbanistica RPQ 01 proposta in Variante, come indicato nella specifica riserva. Si rileva, in linea generale, che il Piano manca degli approfondimenti richiesti dall'art. 21 delle Norme PTCP, come specificati nelle corrispondenti linee-guida, da svilupparsi a partire dalla scheda descrittiva assunta nel citato censimento regionale (disponibile on-line), valutando l'opportunità di richiamarla nelle Norme ed eventualmente inserirla nel QC del Piano. Per quanto riguarda in particolare l'art. 24bis di nuova introduzione nelle Norme di PSC, occorrerebbe inoltre un esplicito riferimento alla L.R. n. 9/2006, la quale stabilisce che il Comune è tenuto tutelare i valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi di dette aree, recependo ed integrando le disposizioni di cui all'art. 6, ferme restando le tutele di cui al D.Lgs. n. 42/2004.	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Accolta per ciò che riguarda il richiamo della scheda descrittiva nelle Norme, con riferimento alla L.R. n. 9/2006. Per ciò che riguarda la definizione di specifici indirizzi per la valorizzazione del sito, si fa rilevare quanto segue: • Il geosito Croara corrisponde evidentemente ad un contesto areale diffuso, non ad un sito specifico perimetrabile con precisione, che rappresenta un processo geologico di estensione areale notevole per i quali eventuali trasformazioni non possono comunque incidere sul significato intrinseco del bene geologico stesso. • In altri termini, il geosito individuato, arealmente esteso ad una significativa parte del territorio comunale, secondo la scheda regionale descrittiva presenta	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	Occorrerebbe infine prevedere specifici indirizzi per la valorizzazione del sito, proprio a partire dal riconoscimento delle peculiarità descritte nella scheda sopra menzionata.	un interesse scientifico di tipo pedologico per la presenza di "paleosuoli"; tuttavia, come documentato nella stessa scheda regionale, nell'areale individuato non è stato messo in evidenza alcun elemento significativo direttamente visibile sul terreno, in quanto la peculiarità data dalla presenza di livelli di suolo a diverse pigmentazione (paleosuoli) è osservabile solo con l'apertura di specifici scavi. Infatti, nella scheda è riportata la fotografia della parete di scavo di una trincea appositamente realizzata. Si fa rilevare che l'areale segnalato nel geosito ha peculiarità analoghe a tutta la fascia pedemontana che si estende dal territorio di Borgonovo Val Tidone sino al bolognese. • La prescrizione contenuta nell'art.21 del PTCP di condurre, in sede di formazione e adozione del PSC, specifici approfondimenti tecnico-scientifici finalizzati a definire le caratteristiche specifiche del geosito per la sua valorizzazione e tutela, comporta problemi di diversa natura all'Amministrazione Comunale. Il principale è il reperimento di fondi per produrre uno studio che ricerchi, all'interno di un areale così esteso, gli eventuali punti e/o località degne di interesse. Qualora venissero rilevate emergenze sufficientemente visibili e significative (quali pareti di scavo, scarpate o affioramenti in cui siano rilevabili i suddetti paleosuoli), ciascun sito dovrebbe necessariamente essere attrezzato e protetto (dall'erosione prodotta dagli agenti atmosferici) con	

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		costosi interventi con opere di tutela che ne consentano la conservazione e la visione nel tempo. Pertanto, per ciò che riguarda quest'ultimo punto (l'esecuzione di specifici approfondimenti tecnico-scientifici ecc), è intenzione dell'Amministrazione comunale richiedere i contributi previsti dall'art. 8 della L.R. n. 9/2006, ottenuti i quali potrà provvedere a conferire l'incarico per la redazione dello studio richiesto.	
41	Occorre verificare ed eventualmente correggere i graficismi utilizzati nelle tavole PSC 3.1v, PSC 3.2v e PSC 3.3v per l'individuazione degli impianti fissi di lavorazione degli inerti , che al momento presentano qualche incongruenza. A tal fine si tenga anche conto dei contenuti del PIAE2011 e dell'eventuale PSQA (art. 55 Norme PIAE).	RISERVA ACCOLTA Sarà corretto il perimetro riportato nelle tavole.	INTESA ACCORDATA
42	Si chiede di provvedere al recepimento nel PSC della disciplina dei rifiuti secondo quanto previsto dal PTCP vigente, operando sulle Norme, sulla tavola PSC 3.2v e sulla Scheda dei vincoli, nonché eventualmente sul QC (al momento si riscontra la sola presenza di una cartografia di sintesi nelle tavole del QC inserite in Variante).	RISERVA ACCOLTA Per quanto riguarda l'inserimento della tematica sulla tavola PSC 3.2v si rimanda allegato "F" della medesima.	INTESA CONDIZIONATA Si ritiene opportuno, per completezza, affiancare l'allegato "F", sintesi della Tavola vR2 del PTCP, con la riproduzione dell'allegato R alle Norme del PTCP.
43	Si condivide la richiesta espressa dal Consorzio di bonifica di inserire nella legenda della tavola QC 2.1v "Carta dei vincoli e delle tutele" i riferimenti normativi al RD n. 368/1904 e alle Norme del PAI e di inserire nelle Norme specifiche disposizioni relative alle prescrizioni idrauliche, in applicazione dei principi di invarianza idraulica e di regolazione degli scarichi meteorici. Si ritiene che la prima richiesta debba intendersi estesa anche alla tavola PSC 3.2 - Aspetti condizionanti e alla Scheda dei vincoli.	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Accolta per quanto riguarda l'inserimento in legenda della tavola QC 2.1v "Carta dei vincoli e delle tutele" i riferimenti normativi al RD n. 368/1904 e alle Norme del PAI. Le specifiche disposizioni relative alle prescrizioni idrauliche, in applicazione dei principi di invarianza idraulica e di regolazione degli scarichi meteorici sono già introdotte nelle norme di RUE. Per quanto riguarda la tematica sulla tavola PSC 3.2v si è deciso di estrapolare lo stralcio e di rimandarlo ad apposito allegato denominato "G" della medesima.	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
44	Nell'elaborato QC 1v - Relazione integrativa manca l'illustrazione della Variante al PTCP contenente modifiche alla cartografia delle fasce fluviali che riguardano anche il territorio comunale. Manca inoltre l'illustrazione del "Piano Alluvioni" recentemente approvato dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed anche l'illustrazione dei contenuti introdotti dal "Piano di Gestione" (delle acque) approvato dalla medesima Autorità e già oggetto di revisione. Occorre quindi che il Comune provveda, in fase di controdeduzione, alle necessarie integrazioni.	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA La variante al PSC2012 è stata adottata dal C.C. in data 21/04/2016 e pertanto la relazione QC 1v - Relazione integrativa, non poteva contenere l'illustrazione della Variante al PTCP (peraltro non ancora approvata dalla Ammi.ne Prov.le) come da intesa della Regione E-R del 26/10/2016, contenente modifiche alla cartografia delle fasce fluviali che riguardano anche il territorio comunale. Verrà esclusivamente riportata la nuova modifica sulla tavola PSC 3.2v e non in relazione. Il PGRA E PdGPo sono stati approvati con DPCM il 27/10/2016. Si era già provveduto a descriverli nella Relazione PSC 1v, negli elaborati allegati -A/B/C/D- delle NTA e nella Scheda dei vincoli. Oggi detti allegati saranno stralciati, come da vostra richiesta, dalla NTA e riprodotti quali allegati alla tavola 3.2v.	INTESA ACCORDATA La Variante al PTCP, come approvata con Delibera C.P. n. 8/2017 e vigente dal 31/05/2017, ha comportato una riduzione della fascia fluviale B (Zona fluviale B3) in località Croara. La porzione di fascia B residua, per cui era stato inizialmente proposto un cambio di classificazione in fascia C (Zona C2), è stata mantenuta inalterata rispetto al PTCP previgente. In considerazione di quanto sopra, si provveda a verificare la correttezza della tavola PSC 3.2v, che al momento pare rappresentare la citata proposta iniziale di Variante al PTCP, provvedendo alle necessarie modifiche in adeguamento al Piano provinciale vigente.
45	Le tavole QC 2.1v - Carta dei vincoli e delle tutele" e QC 2.2v - Limitazioni d'uso del territorio risultano, in base all'elenco degli elaborati inserito nelle Norme e in considerazione dei rispettivi contenuti, come parte degli elaborati del Sistema D. Peraltro, taluni contenuti risultano già rappresentati nelle tavole QC D 2.1 e QC D 2.2 del PSC vigente, presenti anch'esse tra gli elaborati di Piano. Si ritiene quindi indispensabile razionalizzare i suddetti elaborati, omogeneizzandone i titoli e provvedere alle debite riproduzioni nell'ambito delle tavole PSC 3.3v e della Scheda dei vincoli. Si valuti anche l'alternativa, ispirata al principio di non-duplicazione disposto dalla normativa regionale, di non riprodurre, specialmente nel QC, tematismi che possono essere efficacemente rappresentati in altre parti del PSC (specialmente in quelle costitutive-prescrittive) o anche direttamente nei Piani sovraordinati, se opportunamente richiamati. Occorrerà in ogni caso garantire la coerenza delle	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA Le tavole QC D 2.1 e QC D 2.2 del PSC vigente non sono più presenti nella versione di PSC in variante, in quanto facevano riferimento al PTCP 2000 e sono state sostituite con Le tavole QC 2.1v - Carta dei vincoli e delle tutele" e QC 2.2v - Limitazioni d'uso del territorio (vedi elenco elaborati...) Oggi, alla luce di quanto concordato in sede di controdeduzione si provvederà ad eliminare gli elaborati che risultano essere una mera duplicazione (vedi: QC 2.1v e QC 2.2v) in quanto i temi condizionanti sono riportati nella tavola PSC 3.2v - ASPETTI CONDIZIONANTI completa di allegati tematici.	INTESA ACCORDATA

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	scelte effettuate con le indicazioni contenute nell'art. 11 "La Carta unica del territorio – Tavola dei vincoli" delle Norme del PSC.		
46	Nelle tavole QC 2.1v/2.2v dovrebbero essere considerate anche le modifiche derivanti dalla Variante al PTCP adottata con delib. C.P. n. 71 del 20/12/2013, di prossima approvazione e di interesse per il territorio comunale. Nelle medesime tavole dovrebbero essere inoltre rappresentati i limiti e condizionamenti posti dalla pianificazione di bacino, in particolare le mappature del "Piano Alluvioni" di recente approvazione, eventualmente in un riquadro a scala di minor dettaglio, indicando in legenda gli estremi di approvazione e la direttiva attuativa approvata con D.G.R. n. 1300/2016. Ad ulteriore integrazione, anch'essa in via schematica di minor dettaglio, dovrebbe essere considerato anche il vigente "Piano di Gestione" (delle acque). Nella tavola QC 2.2v, il riquadro di minor dettaglio implicitamente relativo alla materia sismica manca di un titolo adeguato e delle corrette specificazioni terminologiche e normative. Si provveda alle necessarie correzioni e alle corrispondenti riproduzioni nelle parti prescrittive del PSC, valutando l'alternativa già enunciata nella riserva precedente in merito al principio di non-duplicazione.	RISERVA ACCOLTA Alla luce di quanto concordato in sede di controdeduzione si provvederà ad eliminare gli elaborati che risultano essere una mera duplicazione (vedi: QC 2.1v e QC 2.2v) in quanto i temi condizionanti sono riportati nella tavola PSC 3.2v – ASPETTI CONDIZIONANTI completa di allegati tematici. Pertanto anche le modifiche derivanti dalla Variante al PTCP adottata con delib. C.P. n. 71 del 20/12/2013, di prossima approvazione e di interesse per il territorio comunale sarà riportata sulla tavola PSC 3.2v, mentre per quanto riguarda il "Piano Alluvioni" ed il "Piano di Gestione" (delle acque) oggi già presenti come allegati nella NTA e nella Scheda dei vincoli, saranno stralciati dalla NTA, come da vostra richiesta e riprodotti quali allegati alla tavola PSC 3.2v. Analogamente il riquadro di minor dettaglio relativo alla materia sismica verrà completato come da richiesta e riprodotto quale allegato "H" alla tavola PSC 3.2v.	INTESA CONDIZIONATA Per quanto riguarda la Variante al PTCP recentemente approvata si rinvia all'intesa relativa alla riserva n. 44. Con riferimento ai contenuti riportati in allegato alla tavola PSC 3.2v, si ritiene opportuno, per maggior chiarezza, aggiungere nella cartografia rappresentativa del tema del dissesto (allegato "I") e del tema sismico (allegato "H") un esplicito riferimento alle cartografie del PTCP (Tav. A3 e Tav. A4 rispettivamente) che devono essere consultate in sovrapposizione con quelle comunali ("PSC 2012"), applicando le disposizioni più restrittive, come peraltro correttamente indicato nelle Norme PSC.
47	Relativamente all'elaborato PSC 1v – Relazione, si evidenziano le seguenti criticità, a cui occorrerà rimediare in sede di controdeduzione: • Il titolo riportato sull'elaborato non corrisponde a quello indicato nell'elenco presente nelle Norme di PSC. • Nella Relazione si dichiara che la Variante non interviene sul quadro del dissesto del PSC, che rimane pertanto confermato (rif. Relazione B.1 del QC e Tav. QC B.2), dando atto che con il PSC erano state effettuate revisioni rispetto ai quadri di riferimento allora vigenti e che in caso di difformità con il	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA • Accolta • Si è provveduto ad eliminare la tavola QC 2.2v e dalla tavola PSC 3.2v è stato stralciato il riquadro relativo alla materia del dissesto. I relativi tematismi saranno riprodotti quale allegati "H" e "I" alla tavola PSC3.2v. Relativamente alle Norme, si	INTESA CONDIZIONATA Diversamente da quanto dichiarato in controdeduzione, in merito al PGRA la Relazione di PSC riporta ancora solamente la normativa del Progetto di Variante PAI su cui al momento, nella nostra Regione, prevale quella dettata con D.G.R. n. 1300/2016. Occorre pertanto adempiere a quanto richiesto in riserva eliminando o integrando la descrizione della norma del Progetto di Variante PAI.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	PTCP2007 debbano valere le disposizioni più restrittive, e infine evidenziando che le informazioni contenute negli elaborati vigenti sono state riprodotte nella Tav. QC 2.2v e nella Tav. PSC 3.2v, adeguatamente normate dal PSC vigente. Rispetto a quanto dichiarato, riscontrato che quest'ultima specificazione non risulta presente nelle Norme di PSC e che la Variante interviene sugli articoli relativi alle classi di fattibilità e propone una revisione della tavola PSC 3.2, si è ritenuto di proporre specifiche riserve per agevolare la corretta interpretazione e applicazione del PSC, tenendo conto delle affermazioni di cui sopra. Si rinvia pertanto alle suddette specifiche riserve formulate con riferimento agli elaborati citati, per le correzioni del caso. • Per quanto riguarda la descrizione e valutazione geologica delle previsioni urbanistiche del PSC (pagg. 55 e seguenti della Relazione), considerato che la DAL n. 112/2007 in materia sismica, come aggiornata, dispone per i Comuni in Zona sismica 4 l'obbligo di acquisire, come contenuto minimo del PSC, le analisi di primo e secondo livello di approfondimento, in vista del futuro adeguamento del Piano su tale materia, quando si provvederà alla microzonazione sismica di tutte le nuove previsioni, è necessario almeno correggere in questa sede le indicazioni che rinviavano i suddetti approfondimenti analitici alla fase di progettazione esecutiva, garantendo la coerenza con le schedenorma allegate alle Norme. Si ricorda, a tale proposito, che le medesime indicazioni erano già state formulate in sede di Conferenza di Pianificazione, con riferimento al Documento Preliminare. • Sarebbe opportuno mettere in luce, in Relazione ed eventualmente anche nelle schedenorma allegate alle Norme, i profili di compatibilità con gli strumenti di pianificazione di bacino, Piano di Gestione (delle acque) e "Piano Alluvioni". • Con riferimento al PGRA, cd "Piano Alluvioni" dell'Autorità di bacino, a pag. 116 si indica come normativa di riferimento una Variante al PAI di coordinamento con il PGRA che al momento non può considerarsi come unica e prevalente per l'applicazione del PGRA. Per perfezionare le individuazioni di cui sopra si propone di citare le misure di salvaguardia contenute nel "considerato che" delle Delibere del Comitato Istituzionale n. 5/2015 (di adozione del PGRA) e n. 5/2015 (di adozione del Progetto di Variante al PAI di coordinamento con il PGRA),	provvederà ad integrare l'art.14 con la precisazione che in caso di difformità del quadro del dissesto del PSC2012 con il PTCP2007 varranno le disposizioni più restrittive. • Accolta • La verifica è rimandata in fase di POC • Accolta • C'era stato un errore materiale, ora corretto; pertanto la collocazione del nuovo depuratore è stata cartografata anche nella tavola PSC 3.1v. Tale collocazione è stata introdotta in base alle richieste di IRETI per la realizzazione dell'impianto e che l'intervento è finalizzato al potenziamento ed all'ottimizzazione del sistema depurativo e fognario di Gazzola.	

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	come mediate dal provvedimento regionale approvato con D.G.R. n. 1300/2016. Diversamente da quanto indicato in Relazione, la tavola PSC 3.1v non pare individuare la probabile collocazione del nuovo depuratore del capoluogo comunale, presente invece nella tavola PSC 3.2v. A tale proposito si ritiene opportuno che il Comune effettui una prima verifica di compatibilità di tale previsione con le tutele stabilite dalla pianificazione generale e di settore, ferme restando le valutazioni pertinenti alla pianificazione operativa e progettazione, tenendo conto che dal parere ATERSIR pare emergere l'intenzione del gestore di potenziare gli impianti esistenti nell'area (cartografati nella tavola PSC 3.1v, come già nella PSC 3.1), ma non di realizzarne di nuovi.		
48	Relativamente alla tavola PSC 3.2v – ASPETTI CONDIZIONANTI, si evidenziano le seguenti criticità, a cui occorrerà far fronte in sede di controdeduzione: - Le fasce fluviali del PAI ricadenti nel territorio comunale non dovrebbero essere rappresentate, non costituendo al momento “aspetto condizionante” secondo quanto stabilito nell'Intesa per il coordinamento PTCP-PAI siglata il 12/04/2012. - Le fasce fluviali del PTCP dovrebbero essere individuate in conformità al PTCP vigente, tenendo conto della Variante al PTCP di imminente approvazione, comportante modifiche delle delimitazioni in loc. Pizzilgherra. - I tematismi relativi alle attività estrattive presentano alcune anomalie nel titolo della sezione di legenda e in talune sue voci (ad es. “escavazione secondo precedente PIAE”) che dovrebbero essere corrette o precisate. - Il riquadro relativo al reticolo idrografico non pare significativo alla scala utilizzata. Se si è inteso fornire un'individuazione puramente indicativa si suggerisce di rinviare ad altre parti del Piano (QC e/o tavola dei vincoli) per la consultazione di dettaglio. - Il riquadro relativo agli “elementi di instabilità dei versanti” presenta diverse incongruenze a cui occorre rimediare. In primo luogo la scala utilizzata rende problematica la lettura della cartografia, quindi se si è inteso fornire un'individuazione puramente indicativa si suggerisce di rinviare ad altre parti del Piano (QC e/o tavola dei vincoli) per la consultazione di dettaglio. Inoltre, il titolo del riquadro pare inappropriato	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA - Accolta - Accolta - Accolta - Accolta: si era inteso fornire un'individuazione puramente indicativa, pertanto sarà posto come allegato “G” alla tavola stessa (PSC 3.2v – Allegati) - Il riquadro relativo agli “elementi di instabilità dei versanti” dalla tavola PSC 3.2v è stato stralciato il riquadro relativo alla materia del dissesto ed i relativi tematismi saranno riprodotti quale allegati “H” e “I” alla tavola PSC3.2v. In più, la Variante come già detto, non interviene sul quadro del dissesto del PSC, che rimane pertanto confermato. Pertanto l'Allegato “I” assume i contenuti delle tavole illustrative del dissesto del PSC2012, secondo lo schema della legenda della tavola A3 del PTCP con la precisazione che in caso	INTESA CONDIZIONATA Per quanto riguarda la Variante al PTCP recentemente approvata si rinvia all'intesa relativa alla riserva n. 44. Con riferimento alle tematiche del dissesto e sismiche riportate in allegato alla tavola PSC 3.2v si rinvia all'intesa relativa alla riserva n. 46.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	rispetto ai contenuti cartografati, che comprendono tematiche relative sia al rischio di dissesto che al rischio sismico. In più, per quanto riguarda le componenti sismiche si ritiene che gli elementi rappresentati vadano messi in relazione alle tavole del PTCP (comunque operative, indipendentemente dagli adeguamenti comunali), oltre che agli altri elaborati del PSC, come sopra indicato. Analogamente, le componenti relative al dissesto dovrebbero essere messe in relazione alle tavole del PTCP (comunque operative, indipendentemente dagli adeguamenti comunali, e articolate secondo specifiche categorie), oltre che agli altri elaborati del PSC, come sopra indicato. Ciò anche in coerenza con quanto richiesto dalle riserve relative ad altri elaborati di Piano. • In cartografia devono trovare adeguata rappresentazione le zone di protezione delle acque sotterranee, ora presenti solo nella tavola QC 2.2v. • In cartografia dovrebbero trovare adeguata rappresentazione i contenuti cartografici della pianificazione di bacino, in particolare quelle del Piano di Gestione (delle acque) e quelle del "Piano Alluvioni" (PGRA), anche utilizzando riquadri di carattere indicativo, corredati dagli opportuni rinvii a norme e a cartografie di maggior dettaglio (QC e/o tavola dei vincoli), valutando l'opportunità di eliminare le cartografie di sintesi dei suddetti piani allegate alle Norme. • Occorre correggere e aggiornare l'elaborato garantendone la coerenza con le modifiche introdotte ad altre parti del Piano.	di difformità del quadro del dissesto del PSC2012 con il PTCP2007 varranno le disposizioni più restrittive. Per quanto riguarda le componenti sismiche le analisi del PSC 2012 erano state limitate al primo livello di approfondimento in ottemperanza ai contenuti della DAL n. 112/2007 allora vigenti, con la redazione delle tavole Tav. QC B.07 - Carta della pericolosità sismica locale e Tav. QC B.08 - Carta di sintesi della pericolosità sismica locale, i cui contenuti restano confermati. L'Allegato "H" assume i contenuti delle tavole di cui sopra secondo lo schema della legenda della tavola A4 del PTCP ed in caso di difformità del PSC2012 con il PTCP2007 varranno le disposizioni più restrittive. • Accolta (le zone di protezione delle acque sotterranee saranno rappresentate nell'allegato "E" alla tavola PSC 3.2v) • Accolta (i contenuti cartografici della pianificazione di bacino, in particolare quelle del Piano di Gestione (delle acque) e quelle del "Piano Alluvioni" (PGRA), saranno rappresentate negli allegati "A/B/C/D" alla tavola PSC 3.2v) • Accolta	
49	Le Norme del PSC (elaborato PSC 2v) devono essere perfezionate secondo quanto indicato ai seguenti punti: • Le norme non contengono alcun articolo specifico rivolto alla disciplina del rischio di dissesto e a quella del rischio sismico, ma solo riferimenti indiretti al tema (nell'art. 14 "Fattibilità geologica per le azioni di piano"), peraltro non del tutto corretti. Pur considerando la volontà del Comune di rinviare ad altra Variante l'adeguamento del PSC alle materie di	RISERVA PARZIALMENTE ACCOLTA • Accolta • Accolta • Accolta • Accolta • Accolta: si era inteso fornire	INTESA CONDIZIONATA Le Norme devono essere corrette provvedendo alle seguenti modifiche: • all'art. 18, comma 5, si ritiene opportuno aggiungere un riferimento alla Delibera CI n. 5/2015 dell'Autorità di bacino, relativa all'adozione del Progetto di Variante al PAI di coordinamento

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	cui sopra, si riterrebbe comunque opportuno, al fine di agevolare la consultazione del Piano (e considerato che la Variante propone modifiche all'art. 14 sopra menzionato), che il testo normativo fosse integrato con i dovuti richiami alle discipline di settore e con i riferimenti ai documenti del PSC interessati, in coerenza con le modifiche apportate all'art. 14 e ad altre parti del Piano in risposta ad altre riserve sul tema, a cui si rinvia. • In virtù dei principi di semplificazione e non duplicazione disposti dalla L.R. n. 20/2000, occorre razionalizzare, e al contempo correggere, tutte le parti relative al reticolo idrografico, ora distribuite fra l'art. 12, l'art. 18 e l'art. 18bis, inserendo i corretti rinvii cartografici e, ove possibile, i rinvii alle disposizioni già dettate da Piani vigenti, compresi quelli di bacino (segnatamente il PGRA, attuato secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1300/2016, e il PAI, la cui applicazione è mediata dall'Intesa sottoscritta il 12/04/2012), garantendo la coerenza con i riferimenti normativi contenuti in altri elaborati del PSC, in particolare con la Tavola PSC 3.2v "Aspetti condizionanti" e la Scheda dei vincoli. A tal fine, si ricorda la necessità di non introdurre vincoli che ricalcano vincoli già esistenti (ad es. il punto 4.5 dell'art. 18 potrebbe essere eliminato, in considerazione delle norme di polizia idraulica già vigenti sui corsi d'acqua pubblici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, e sul reticolo di bonifica, ai sensi del R.D. n. 368/1904). • Le attività estrattive sono regolate da quanto definito dal PAE e dal PIAE, come indicato all'art. 13, ma anche dalla progettazione degli interventi estrattivi e di sistemazione finale, come scaturiti dagli esiti della procedura di Verifica (Screening) o di VIA a cui è soggetta, oltre ai contenuti delle singole autorizzazioni convenzionate, con l'obbligo di garantire la coerenza tra le destinazioni finali dell'area di cava con quanto pianificato in sede di PSC. Si valuti se integrare l'articolo con il suddetto riferimento, comunque operativo. • Nell'art. 14 relativo alla "Fattibilità geologica per le azioni di piano" si fa riferimento alle Tavole PSC 4.X e non all'elaborato PSC 4v "Fattibilità geologica per le azioni di piano - Relazione integrativa", che tuttavia contiene, sebbene per le sole aree oggetto di Variante, i contenuti sismici richiesti dalle direttive regionali vigenti, che costituiscono parte del PSC (la	un'individuazione puramente indicativa, pertanto sarà posto come allegato "G" alla tavola stessa (PSC 3.2v – Allegati) • Il riquadro relativo agli "elementi di instabilità dei versanti" dalla tavola PSC 3.2v è stato stralciato il riquadro relativo alla materia del dissesto ed i relativi tematismi saranno riprodotti quale allegati "H" e "I" alla tavola PSC3.2v. In più, la Variante come già detto, non interviene sul quadro del dissesto del PSC, che rimane pertanto confermato. Pertanto l'Allegato "I" assume i contenuti delle tavole illustrative del dissesto del PSC2012, secondo lo schema della legenda della tavola A3 del PTCP con la precisazione che in caso di difformità del quadro del dissesto del PSC2012 con il PTCP2007 varranno le disposizioni più restrittive. Per quanto riguarda le componenti sismiche le analisi del PSC 2012 erano state limitate al primo livello di approfondimento in ottemperanza ai contenuti della DAL n. 112/2007 allora vigenti, con la redazione delle tavole Tav. QC B.07 - Carta della pericolosità sismica locale e Tav. QC B.08 – Carta di sintesi della pericolosità sismica locale, i cui contenuti restano confermati. L'Allegato "H" assume i contenuti delle tavole di cui sopra secondo lo schema della legenda della tavola A4 del PTCP ed in caso di difformità del PSC2012 con il PTCP2007 varranno le disposizioni più restrittive. • Accolta (le zone di protezione delle acque sotterranee saranno rappresentate nell'allegato "E" alla	con il PGRA; • all'art. 18bis deve essere corretto il riferimento all'ampiezza delle fasce di rispetto del reticolo consortile in considerazione di quanto indicato con riferimento al punto 4.2.7 della Scheda dei vincoli nell'intesa relativa alla riserva n. 50, a cui si rinvia; • l'art. 20bis deve essere eliminato, eventualmente perfezionando l'art. 19bis, di analogo contenuto; • l'art. 28bis deve essere integrato con un riferimento all'allegato integrativo riproducente l'Allegato R alle Norme del PTCP, richiesto relativamente al punto 7.2 della Scheda dei vincoli nell'intesa relativa alla riserva n. 50, a cui si rinvia.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	microzonazione sismica dovrebbe rientrare tra gli aspetti condizionanti del Piano). Si ritiene quindi indispensabile integrare le Norme con le opportune specificazioni relative al tema e provvedere alle eventuali conseguenti sistemazioni dei restanti elaborati di Piano. • Nell'art. 14 si afferma che <i>"le indicazioni riportate non sostituiscono né surrogano"</i> le indagini previste dalle NTC2008. Si ritiene utile che la norma precisi, inoltre, che restano ferme, prevalendo sulle suddette indicazioni in caso di incongruenza, le disposizioni in merito alla regolamentazione delle aree in dissesto, alla prevenzione dal rischio sismico e alla tutela fluviale e idraulica stabilite dalle norme e dai Piani vigenti. • In più parti delle classi e sottoclassi di "fattibilità geologica" descritte e disciplinate nell'art. 14 si richiama l'esigenza di condurre approfondimenti sismici di secondo o terzo livello di approfondimento <i>"nella fase di progettazione esecutiva"</i>. Tale indicazione è scorretta, dal momento che tutte le analisi di cui alla DAL n. 112/2007 devono essere soddisfatte in sede di pianificazione e il livello minimo di approfondimento che deve essere soddisfatto dal PSC è il secondo, ovvero quello che corrisponde alla microzonazione sismica del territorio. Occorre pertanto correggere tale indicazione. Si tenga anche presente che, laddove una previsione urbanistica ricada all'interno o nell'area di influenza di corpi franosi individuati nelle cartografie vigenti, le verifiche di stabilità di cui al terzo livello di approfondimento vanno assunte nell'ambito di uno studio e una classificazione del rischio di tutto il corpo di frana, da assumere nello strumento urbanistico generale (PSC), secondo quanto richiesto dalle norme vigenti. Anche tale indicazione dovrà trovare idoneo spazio nelle Norme del PSC e dovranno, per contro, essere eliminati o precisati tutti i riferimenti contenenti indicazioni scorrette o potenzialmente fuorvianti. Dovranno inoltre essere corrette quelle parti della norma in cui si afferma che nelle fasce fluviali A e B l'edificabilità sarebbe preclusa, anziché limitata a determinati interventi, come previsto dai piani sovracomunali vigenti. • Le sorgenti e le risorgive non sono soggette alla medesima disciplina e peraltro non risulta che le seconde siano presenti nel territorio comunale. Occorre pertanto rivedere l'art. 19 migliorandone l'interpretazione e applicazione, rinviando all'art.	tavola PSC 3.2v) • Accolta (i contenuti cartografici della pianificazione di bacino, in particolare quelle del Piano di Gestione (delle acque) e quelle del "Piano Alluvioni" (PGRA), saranno rappresentate negli allegati "A/B/C/D" alla tavola PSC 3.2v) • Accolta • Accolta • Accolta • Sarà corretto l'art. 19 eliminando il dubbio interpretativo tra sorgente e risorgiva. • Accolta • Accolta • Accolta • Accolta • Accolta per quanto riguarda le omissioni e/o imprecisioni presenti che saranno risolte, tuttavia si ritiene di non di ricollocare dette individuazioni nell'ambito della tavola PSC 3.2v perché tali sovrapposizioni comporterebbero una non facile lettura. Gli stessi, aggiornati, saranno riprodotti nello specifico allegato alla medesima tavola. • Accolta, ma oggi sarà rinominato come ALLEGATO, in quanto sarà l'unico allegato alla NTA.	

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	19bis e/o all'art. 27, paragrafo c, eventualmente da modificare per opportuno coordinamento, distinguendo chiaramente le tutele di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 relative alle captazioni ad uso potabile. • L'art. 24bis relativo alla disciplina dei geositi deve essere modificato considerando quanto indicato nella riserva generale sul tema, a cui si rinvia. • L'art. 28 relativo alla gestione degli spandimenti dovrebbe essere integrato con il riferimento al Regolamento regionale n. 1/2016 e al DM del 25/02/2016 e conseguentemente aggiornato evidenziando chiaramente eventuali disposizioni integrative di livello comunale, se esistenti. • All'art. 34, comma 1, si propone di concludere il periodo con: <i>" , come previsto in attuazione del PIAE"</i>. Si riterrebbe inoltre utile qualificare in maniera più comprensibile l'atto regionale citato al comma 2. • Si evidenzia, relativamente all'art. 51, pur non oggetto di Variante, che la disciplina che regola il deflusso minimo vitale è attuata dagli Enti competenti in materia di concessioni, secondo quanto disposto dagli articoli 50 e seguenti del Piano regionale di Tutela delle Acque, nonché dalla Delibera CI n. 17/2004 dell'Autorità di bacino del fiume Po, secondo gli obiettivi definiti dal Piano di Gestione (delle acque) della medesima Autorità. • I titoli degli Allegati cartografici in formato A3 individuati con le lettere A, B, C e D relativi alla pianificazione di bacino presentano alcune omissioni/imprecisioni che dovranno essere opportunamente risolte, valutando al contempo l'opportunità di ricollocare tali individuazioni nell'ambito della tavola PSC 3.2v, da ritenersi più pertinente, secondo quanto indicato nelle riserve ad essa relative. • Occorre correggere e aggiornare l'Allegato E alle Norme, riguardante le schede-norma, coordinandone i contenuti con le modifiche introdotte a tutte le parti del PSC.		
50	Relativamente all'elaborato Scheda dei vincoli , si evidenzia che alcune parti dei punti 4.1 "Corsi d'acqua superficiali", 4.2 "Tutela qualità delle acque", 4.3 "Piano alluvioni", 5.1 "Vincolo idrogeologico", 5.2 "Vincolo che disciplina le Fasce di rispetto (tutela) del reticolo idraulico di bonifica", 5.3 "Vincolo che disciplina gli scarichi delle acque meteoriche e l'applicazione dell'invarianza idraulica", 5.4 "Rischio di dissesto", 5.5 "Rischio	RISERVA ACCOLTA	INTESA CONDIZIONATA La Scheda dei vincoli deve essere corretta provvedendo alle seguenti modifiche: • nei punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.3.1, 5.1, 5.3, 6.3.3, la voce <i>"Effetti del vincolo:"</i> deve essere compilata utilizzando la dicitura

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	sismico" e 6.3 "Rispetti delle infrastrutture e dei luoghi" presentano inesattezze che dovranno essere corrette, in coerenza con quanto richiesto dalle riserve relative agli altri elaborati di Piano. L'elaborato dovrà essere inoltre integrato con i vincoli relativi a tutte le tutele vigenti, rappresentate in altre parti del PSC e nella pianificazione sovraordinata		"Edificabilità relativa", già utilizzata in altri punti e rispettosa dei contenuti dei corrispondenti riferimenti normativi; • al punto 4.1.2 deve essere eliminato il secondo periodo che descrive i contenuti corrispondenti alla voce "<i>Finalità e disposizioni:</i>" in quanto non pertinente al vincolo; • al punto 4.2.5 occorre indicare, come riferimento normativo al piano comunale, l'art. 19bis in sostituzione dell'art. 20bis, in coerenza con quanto indicato nell'intesa relativa alla riserva n. 49, a cui si rinvia; • il punto 4.2.7 deve essere rinominato "<i>Fasce di rispetto del reticolo idraulico di bonifica</i>" e i contenuti delle voci "<i>Disposizioni:</i>" e "<i>Effetti del vincolo:</i>" devono essere adeguati alle disposizioni contenute nei riferimenti normativi citati alla voce dedicata e nel parere del Consorzio, assicurandosi di indicare l'ampiezza delle fasce nella misura standard di 10 m (e non 5 m), salvo diverse disposizioni da parte dell'ente competente; • alla voce "<i>Riferimento normativo:</i>" del punto 4.3 si ritiene opportuno aggiungere un riferimento alla Delibera CI n. 5/2015 dell'Autorità di bacino, relativa all'adozione del Progetto di Variante al PAI di coordinamento con il PGR; • al punto 5.2 la descrizione inserita alla voce "<i>Effetti del vincolo:</i>" deve essere ricollocata a integrazione della voce "<i>Disposizioni:</i>", in quanto più pertinente. La voce "<i>Effetti del vincolo:</i>" deve essere compilata utilizzando una descrizione più attinente, quale ad esempio "condizionamento degli interventi edificatori"; • alla voce "<i>Disposizioni:</i>" dei punti 5.3 e 5.4 occorre specificare, per chiarezza e in coerenza con quanto indicato nell'intesa relativa alla riserva n. 46, che la consultazione in sovrapposizione dell'allegato "I" della tavola PSC 3.2v con la Tav. A3 del PTCP e dell'allegato "H" con la tavola PSC 3.2v con la Tav.

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 16 del 28.02.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 20 del 10.04.2017)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
			A4 del PTCP deve essere interpretata applicando le disposizioni più restrittive, come peraltro correttamente indicato nelle Norme PSC; • il riferimento normativo del punto 6.3.3 deve essere integrato con il richiamo all'art. 35 del PTCP; • al punto 7.2 occorre introdurre un riferimento anche all'allegato R alle Norme del PTCP, mentre la voce "<i>Disposizioni:</i>" deve essere riscritta rispettando i contenuti del vincolo, la cui complessità potrebbe essere resa in forma estremamente sintetica, quale ad esempio "impedimenti o condizionamenti all'insediamento delle attività di gestione dei rifiuti".

Sezione 2 - Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle osservazioni

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
1	Prot.N°1789 del 24 Maggio 2016	Giordani Paola	Richiesta introduzione area edificabile in località Marona (oggi classificata come zona agricola)	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione	/
2	Prot.N°2454 del 14 Luglio 2016	De Carolis Luca Maria	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. In base all'Art.32 comma 6 della legge regionale E-R n°20/2000 possono formulare osservazioni i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti. Ciò premesso, si ribadisce inoltre che l'area idonea alla localizzazione di distributore carburanti e servi connessi individuata nel PSC oggetto della presente variante, non è sottoposta ad alcun dispositivo di tutela diretta e/o indiretta, cioè area non gravata da vincoli emessi ai sensi del D. Lgs. 42/2004.	/
3	Prot.N°2455 del 14 Luglio 2016	Fanchini Stefania	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
4	Prot.N°2458 del 14 Luglio 2016	Lega Ambiente/FAI	Sinteticamente in tre punti: 1. La variante di PSC adottata dovrebbe essere rielaborata in base ad un QC più aderente alla realtà e sottoposta alla procedura di ripubblicazione. 2. Si chiede alle autorità competenti quale strumento procedurale potrebbe essere utilizzato per indurre il Comune a rispettare lo spirito e la lettera delle norme sulla partecipazione. 3. La prevista revisione della legge urbanistica regionale dovrebbe, mediante l'introduzione di procedure prescrittive e/o sanzionatorie, indurre le amministrazioni comunali al rispetto fedele e coerente delle indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata. Oltre a considerazioni su: Consumo	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione, in quanto: 1. Il QC è aderente alla realtà (vedi aggiornamento statistico). 2. Lo spirito e la lettera delle norme sulla partecipazione è stata osservata appieno, vedi verbali sedute di concertazione. 3. Già allo stato delle cose le norme di legge garantiscono che le indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata siano recepite, ma anche approfondite ed eventualmente integrate. Le considerazioni su: Consumo del suolo, inadeguatezza del Quadro Conoscitivo, singoli ambiti (PSC2012 vigente ed attuale variante) e finali sono pretestuose ed evidenziano una lettura sommaria e superficiale degli elaborati, nonché del procedimento.	/

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
			del suolo, inadeguatezza del Quadro Conoscitivo, singoli ambiti (PSC2012vigente ed attuale variante) e finali.		
5	Prot.N°2493 del 16 Luglio 2016	Lega Ambiente/FAI	DUPLICATO Osservazione precedente	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
6	Prot.N°2467 del 14 Luglio 2016	Del Boca Alessandra ed altri, attraverso Avv. G. Landi	Rilievo su gravi carenze del documento di variante al PSC nonché la sua incoerenza rispetto agli strumenti di pianificazione e programmazione comunale e sovracomunale nella parte in cui consente la realizzazione dell'Intervento come anche la destinazione d'uso produttiva ad un'area per la realizzazione di un impianto industriale non all'interno dell'area Industriale/commerciale già oggetto di ampliamento ma nel mezzo di una valle di pregio agricolo e turistico come quella rappresentata dalla valle saltata dalla strada provinciale Gazzola-Agazzano su cui si affacciano i beni di proprietà degli scriventi.	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
7	Prot.N°2469 del 14 Luglio 2016	Sarchi Giorgio Ugo Giuseppe	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
8	Prot.N°2470 del 14 Luglio 2016	Modenesi Carmen	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
9	Prot.N°2471 del 14 Luglio 2016	Bossalini Renato	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
10	Prot.N°2472 del 14 Luglio 2016	Bossalini Annalisa	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
11	Prot.N°2474 del 15 Luglio 2016	Bonatti Valentina, Bonatti Matteo e Bonatti Letizia	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
12	Prot.N°2481 del 15 Luglio 2016	Italia Nostra	Richiesta di modificare la variante n. 10 del 21 aprile 2016 nell'articolo in cui individua la localizzazione del	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
			distributore di carburante		
13	Prot.N°2489 del 15 Luglio 2016	Comolli Giampietro	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
14	Prot.N°2494 del 16 Luglio 2016	Bagnasco Eugenio	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
15	Prot.N°2495 del 16 Luglio 2016	Risoli Marco	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
16	Prot.N°2496 del 16 Luglio 2016	Rescaglio Delio	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
17	Prot.N°2497 del 16 Luglio 2016	Chiapponi Valeria Cristina	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
18	Prot.N°2498 del 16 Luglio 2016	Fontanella Alberto	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
19	Prot.N°2499 del 16 Luglio 2016	Testa Annamaria	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
20	Prot.N°2500 del 16 Luglio 2016	Bongiorni Nicoletta	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
21	Prot.N°2501 del 16 Luglio 2016	Pagliani Filippo	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
22	Prot.N°2502 del 16 Luglio 2016	Pecora Terri Kim	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
23	Prot.N°2503 del 16 Luglio 2016	Caccialanza Enrico	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
24	Prot.N°2549 del 19 Luglio 2016	Egalini Marco	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
25	Prot.N°2550 del 19 Luglio 2016	Salem Elena	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
26	Prot.N°2551	Rota Paola	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere	/

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
	del 19 Luglio 2016			l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	
27	Prot.N°2552 del 19 Luglio 2016	Tramelli Franco	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
28	Prot.N°2554 del 19 Luglio 2016	Ferrera Maurizio	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
29	Prot.N°2555 del 19 Luglio 2016	Lodigiani Silvia	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
30	Prot.N°2556 del 19 Luglio 2016	Piazzini Ada Alessandra	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
31	Prot.N°2557 del 19 Luglio 2016	Scaravella Anna Maria	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
32	Prot.N°2573 del 20 Luglio 2016	Severini Paola (direttore ANGELIPRESS.com)	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
33	Prot.N°2598 del 22 Luglio 2016	Veneziani Paolo	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
34	Prot.N°2616 del 25 Luglio 2016	Hanania Giada	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
35	Prot.N°2658 del 29 Luglio 2016	Ruben Marina e coniuge	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
36	Prot.N°2720 del 01 Agosto 2016	Montanari Tomaso	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
37	Prot.N°2726 del 01 Agosto 2016	Del Boca Alessandra ed altri, attraverso Avv. G. Landi	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
38	Prot.N°280 del 09 Agosto 2016	Gorra Gianluca per conto GLG sas	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
39	Prot.N°2863 del 12 Agosto 2016	Farmer Lisa	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
40	Prot.N°2870 del 17 Agosto 2016	Coppi Paola e Bugatti Angelo	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
41	Prot.N°2871 del 17 Agosto 2016	Bewick Nicholas	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
42	Prot.N°2872 del 17 Agosto 2016	Pulliam Gypsy	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
43	Prot.N°2873 del 17 Agosto 2016	Bewick Amber	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
44	Prot.N°2874 del 17 Agosto 2016	Milazzo Francesco	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
45	Prot.N°2875 del 17 Agosto 2016	Jay Ric e Sawyer Sue	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
46	Prot.N°2876 del 17 Agosto 2016	Fear Robert J.	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
47	Prot.N°2877 del 17 Agosto 2016	Fear Andrea D.	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
48	Prot.N°2878 del 17 Agosto 2016	Fina Nancy	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
49	Prot.N°2879 del 17 Agosto 2016	Frione Francisco	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
50	Prot.N°2880 del 17 Agosto 2016	Pirovano Stefano	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
51	Prot.N°2890 del 17 Agosto 2016	Signorini Alessandro	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
52	Prot.N°2891 del 17 Agosto 2016	Morelli Susanna	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
53	Prot.N°2892 del 17 Agosto 2016	Marullo Montaretto Giuseppe	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
54	Prot.N°2893 del 17 Agosto 2016	Simpson Judith	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
55	Prot.N°2894 del 17 Agosto 2016	Mariani Luciano ed altri	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
56	Prot.N°2900 del 18 Agosto 2016	Aksu Sezgin	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
57	Prot.N°2901 del 18 Agosto 2016	Garavaglia Maria	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
58	Prot.N°2910 del 18 Agosto 2016	Dye Michael	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
59	Prot.N°2911 del 18 Agosto 2016	Walton Kevin V.	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
60	Prot.N°2912 del 18 Agosto 2016	Mc Glynn Brian	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
61	Prot.N°2918 del 18 Agosto 2016	Sala Raia	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
62	Prot.N°2919 del 18 Agosto 2016	Beretta Gian Maria	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
63	Prot.N°2920 del 18 Agosto 2016	Gardella Chiara	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
64	Prot.N°2921 del 18 Agosto 2016	Beccuti Claudia	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
65	Prot.N°2922 del 18 Agosto 2016	Politi Paola	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
66	Prot.N°2923 del 18 Agosto 2016	Zighetti Elena Rita	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
67	Prot.N°2924 del 18 Agosto 2016	Chiesa Stefania	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
68	Prot.N°2925 del 18 Agosto 2016	Levoni Tanja	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
69	Prot.N°2926 del 18 Agosto 2016	Del Redentore Valentina	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
70	Prot.N°2927 del 18 Agosto 2016	Garcia Roger	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
71	Prot.N°2928 del 18 Agosto 2016	Panizzari Alberto	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
72	Prot.N°2929 del 18 Agosto 2016	Fiorani Milena	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
73	Prot.N°2930 del 18 Agosto 2016	Piatti Vanessa	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
74	Prot.N°2931 del 18 Agosto 2016	Villa Manuela	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
75	Prot.N°2932 del 18 Agosto 2016	Maffi Daniele	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
76	Prot.N°2933 del 18 Agosto 2016	Ferri de Lazara Cornelia	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
77	Prot.N°2934 del 18 Agosto 2016	Fiorani Raffaella	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
78	Prot.N°2935 del 18 Agosto 2016	Gardella Jacopo	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
79	Prot.N°2936 del 18 Agosto 2016	Bersani Paola	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
80	Prot.N°2937 del 18 Agosto 2016	Panzeri Giovanni	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
81	Prot.N°2938 del 19 Agosto 2016	Volpi Daniela e Baldacci Paolo	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
82	Prot.N°3002 del 26 Agosto 2016	Lolla Carlo	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
83	Prot.N°3218 del 17 Settembre 2016	Albergo Ristorante del Cervo	Petizione NO DISTRIBUTORE	Non pertinente. Si propone di respingere l'osservazione. Vedi controdeduzione 2.	/
84	Prot.N°798 del 24 Marzo 2017	Ramelli A./Ruffo G.	Inclusione ambito residenziale (circa mq.2.300) per completamento area già residenziale – Canneto Sopra	Accolta	INTESA CONDIZIONATA L'area è compresa tra le <u>Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei</u> ; al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo di questa porzione di territorio, in fase di progettazione esecutiva degli interventi, è necessario rispettare le disposizioni dell'art. 36 bis delle Norme del PTCP.
85	Prot.N°818 del 25 Marzo 2017	Marchesi M.T.	Richiesta modifiche RUE - Gazzola capoluogo	Non pertinente. La richiesta potrà essere considerata successivamente dal RUE.	/
86	Prot.N°// del 30 Marzo 2017	Ufficio tecnico	Richiesta rettifica cartografica	Accolta	INTESA CONDIZIONATA L'area è inclusa nel <u>Sistema dei crinali e della collina</u> , disciplinato dall'art. 6 del PTCP, finalizzato a salvaguardare la configurazione e la connotazione paesistico-ambientale del territorio; in sede attuativa dovrà essere verificata la rispondenza del progetto alle specifiche condizioni dettate dalla norma del Piano provinciale. Al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo di questa porzione di territorio, compresa tra le <u>Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei</u> , in fase attuativa è necessario rispettare le disposizioni dell'art. 36 bis delle Norme del PTCP. L'area è compresa nella Zona contigua individuata dal <u>Parco Regionale Fluviale del Trebbia</u> . La LR istitutiva n. 19/2009 ha disposto all'art. 6, comma 6 che "In attesa del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in Area Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati. Inoltre, l'art. 39 della L.R. n. 6/2005 dispone che i Piani e relative Varianti, gli impianti e le opere da realizzare all'interno del territorio del Parco e

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
					nelle aree ad esso contigue siano sottoposti prima della loro approvazione al parere di conformità dell'Ente di gestione. La modifica proposta potrà essere approvata, quindi, previa acquisizione del parere positivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale.

Il Comune di Gazzola, con note acquisite con Prot. 10667 del 10.05.2017. Prot. 13971 del 09.06.2017 e Prot. 14217 del 13.05.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al PSC, comprendenti l'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati costitutivi del Documento Preliminare della Variante al PSC sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000.

La Conferenza di Pianificazione si è svolta in due sedute (11.02.2016 e 22.03.2016) e successivamente, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. 20/2000, il Comune di Gazzola tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse, ha adottato la Variante al Piano Strutturale Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2016.

Gli elaborati di Variante, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

Successivamente, la Provincia ha espresso le proprie riserve in merito alla Variante al PSC adottata con atto del Presidente n. 16 del 28.02.2017.

Ai fini della procedura di Valutazione Ambientale del PSC, sono pervenute n. 86 osservazioni, delle quali n. 39 entro il termine, fissato nel 14.08.2016.

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto
1	Prot.N°1789 del 24 Maggio 2016	Giordani Paola	Richiesta introduzione area edificabile in località Marona (oggi classificata come zona agricola)
2	Prot.N°2454 del 14 Luglio 2016	De Carolis Luca Maria	Petizione NO DISTRIBUTORE
3	Prot.N°2455 del 14 Luglio 2016	Fanchini Stefania	Petizione NO DISTRIBUTORE
4	Prot.N°2458 del 14 Luglio 2016	Lega Ambiente/FAI	Sinteticamente in tre punti: 1. La variante di PSC adottata dovrebbe essere rielaborata in base ad un QC più aderente alla realtà e sottoposta alla procedura di ripubblicazione. 2. Si chiede alle autorità competenti quale strumento procedurale potrebbe essere utilizzato per indurre il Comune a rispettare lo spirito e la lettera delle norme sulla partecipazione. 3. La prevista revisione della legge urbanistica regionale dovrebbe, mediante l'introduzione di procedure prescrittive e/o sanzionatorie, indurre le

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto
			amministrazioni comunali al rispetto fedele e coerente delle indicazioni contenute nella pianificazione sovraordinata. Oltre a considerazioni su: Consumo del suolo, inadeguatezza del Quadro Conoscitivo, singoli ambiti (PSC2012vigente ed attuale variante) e finali.
5	Prot.N°2493 del 16 Luglio 2016	Lega Ambiente/FAI	DUPLICATO Osservazione precedente
6	Prot.N°2467 del 14 Luglio 2016	Del Boca Alessandra e altri, attraverso Avv. G. Landi	Rilievo su gravi carenze del documento di variante al PSC nonché la sua incoerenza rispetto agli strumenti di pianificazione e programmazione comunale e sovracomunale nella parte in cui consente la realizzazione dell'Intervento come anche la destinazione d'uso produttiva ad un'area per la realizzazione di un impianto industriale non all'interno dell'area Industriale/commerciale già oggetto di ampliamento ma nel mezzo di una valle di pregio agricolo e turistico come quella rappresentata dalla valle saltata dalla strada provinciale Gazzola-Agazzano su cui si affacciano i beni di proprietà degli scriventi.
7	Prot.N°2469 del 14 Luglio 2016	Sarchi Giorgio Ugo Giuseppe	Petizione NO DISTRIBUTORE
8	Prot.N°2470 del 14 Luglio 2016	Modenese Carmen	Petizione NO DISTRIBUTORE
9	Prot.N°2471 del 14 Luglio 2016	Bossalini Renato	Petizione NO DISTRIBUTORE
10	Prot.N°2472 del 14 Luglio 2016	Bossalini Annalisa	Petizione NO DISTRIBUTORE
11	Prot.N°2474 del 15 Luglio 2016	Bonatti Valentina, Bonatti Matteo e Bonatti Letizia	Petizione NO DISTRIBUTORE
12	Prot.N°2481 del 15 Luglio 2016	Italia Nostra	Richiesta di modificare la variante n. 10 del 21 aprile 2016 nell'articolo in cui individua la localizzazione del distributore di carburante
13	Prot.N°2489 del 15 Luglio 2016	Comolli Giampietro	Petizione NO DISTRIBUTORE
14	Prot.N°2494 del 16 Luglio 2016	Bagnasco Eugenio	Petizione NO DISTRIBUTORE
15	Prot.N°2495 del 16 Luglio 2016	Risoli Marco	Petizione NO DISTRIBUTORE
16	Prot.N°2496 del 16 Luglio 2016	Rescaglio Delio	Petizione NO DISTRIBUTORE
17	Prot.N°2497 del 16 Luglio 2016	Chiapponi Valeria Cristina	Petizione NO DISTRIBUTORE
18	Prot.N°2498 del 16 Luglio 2016	Fontanella Alberto	Petizione NO DISTRIBUTORE
19	Prot.N°2499 del 16 Luglio 2016	Testa Annamaria	Petizione NO DISTRIBUTORE
20	Prot.N°2500 del 16 Luglio 2016	Bongiorni Nicoletta	Petizione NO DISTRIBUTORE
21	Prot.N°2501	Pagliani Filippo	Petizione NO DISTRIBUTORE

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto
	del 16 Luglio 2016		
22	Prot.N°2502 del 16 Luglio 2016	Pecora Terri Kim	Petizione NO DISTRIBUTORE
23	Prot.N°2503 del 16 Luglio 2016	Caccialanza Enrico	Petizione NO DISTRIBUTORE
24	Prot.N°2549 del 19 Luglio 2016	Egalini Marco	Petizione NO DISTRIBUTORE
25	Prot.N°2550 del 19 Luglio 2016	Salem Elena	Petizione NO DISTRIBUTORE
26	Prot.N°2551 del 19 Luglio 2016	Rota Paola	Petizione NO DISTRIBUTORE
27	Prot.N°2552 del 19 Luglio 2016	Tramelli Franco	Petizione NO DISTRIBUTORE
28	Prot.N°2554 del 19 Luglio 2016	Ferrera Maurizio	Petizione NO DISTRIBUTORE
29	Prot.N°2555 del 19 Luglio 2016	Lodigiani Silvia	Petizione NO DISTRIBUTORE
30	Prot.N°2556 del 19 Luglio 2016	Piazzini Ada Alessandra	Petizione NO DISTRIBUTORE
31	Prot.N°2557 del 19 Luglio 2016	Scaravella Anna Maria	Petizione NO DISTRIBUTORE
32	Prot.N°2573 del 20 Luglio 2016	Severini Paola (direttore ANGELIPRESS.com)	Petizione NO DISTRIBUTORE
33	Prot.N°2598 del 22 Luglio 2016	Veneziani Paolo	Petizione NO DISTRIBUTORE
34	Prot.N°2616 del 25 Luglio 2016	Hanania Giada	Petizione NO DISTRIBUTORE
35	Prot.N°2658 del 29 Luglio 2016	Ruben Marina e coniuge	Petizione NO DISTRIBUTORE
36	Prot.N°2720 del 01 Agosto 2016	Montanari Tomaso	Petizione NO DISTRIBUTORE
37	Prot.N°2726 del 01 Agosto 2016	Del Boca Alessandra e altri, attraverso Avv. G. Landi	Petizione NO DISTRIBUTORE
38	Prot.N°280 del 09 Agosto 2016	Gorra Gianluca per conto GLG sas	Petizione NO DISTRIBUTORE
39	Prot.N°2863 del 12 Agosto 2016	Farmer Lisa	Petizione NO DISTRIBUTORE
40	Prot.N°2870 del 17 Agosto 2016	Coppi Paola e Bugatti Angelo	Petizione NO DISTRIBUTORE
41	Prot.N°2871 del 17 Agosto 2016	Bewick Nicholas	Petizione NO DISTRIBUTORE
42	Prot.N°2872 del 17 Agosto 2016	Pulliam Gypsy	Petizione NO DISTRIBUTORE
43	Prot.N°2873 del 17 Agosto 2016	Bewick Amber	Petizione NO DISTRIBUTORE
44	Prot.N°2874 del 17 Agosto 2016	Milazzo Francesco	Petizione NO DISTRIBUTORE
45	Prot.N°2875 del 17 Agosto 2016	Jay Ric e Sawyer Sue	Petizione NO DISTRIBUTORE
46	Prot.N°2876 del 17 Agosto 2016	Fear Robert J.	Petizione NO DISTRIBUTORE
47	Prot.N°2877 del 17 Agosto 2016	Fear Andrea D.	Petizione NO DISTRIBUTORE
48	Prot.N°2878 del 17 Agosto 2016	Fina Nancy	Petizione NO DISTRIBUTORE
49	Prot.N°2879	Frione Francisco	Petizione NO DISTRIBUTORE

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto
	del 17 Agosto 2016		
50	Prot.N°2880 del 17 Agosto 2016	Pirovano Stefano	Petizione NO DISTRIBUTORE
51	Prot.N°2890 del 17 Agosto 2016	Signorini Alessandro	Petizione NO DISTRIBUTORE
52	Prot.N°2891 del 17 Agosto 2016	Morelli Susanna	Petizione NO DISTRIBUTORE
53	Prot.N°2892 del 17 Agosto 2016	Marullo Montaretto Giuseppe	Petizione NO DISTRIBUTORE
54	Prot.N°2893 del 17 Agosto 2016	Simpson Judith	Petizione NO DISTRIBUTORE
55	Prot.N°2894 del 17 Agosto 2016	Mariani Luciano e altri	Petizione NO DISTRIBUTORE
56	Prot.N°2900 del 18 Agosto 2016	Aksu Sezgin	Petizione NO DISTRIBUTORE
57	Prot.N°2901 del 18 Agosto 2016	Garavaglia Maria	Petizione NO DISTRIBUTORE
58	Prot.N°2910 del 18 Agosto 2016	Dye Michael	Petizione NO DISTRIBUTORE
59	Prot.N°2911 del 18 Agosto 2016	Walton Kevin V.	Petizione NO DISTRIBUTORE
60	Prot.N°2912 del 18 Agosto 2016	Mc Glynn Brian	Petizione NO DISTRIBUTORE
61	Prot.N°2918 del 18 Agosto 2016	Sala Raia	Petizione NO DISTRIBUTORE
62	Prot.N°2919 del 18 Agosto 2016	Beretta Gian Maria	Petizione NO DISTRIBUTORE
63	Prot.N°2920 del 18 Agosto 2016	Gardella Chiara	Petizione NO DISTRIBUTORE
64	Prot.N°2921 del 18 Agosto 2016	Beccuti Claudia	Petizione NO DISTRIBUTORE
65	Prot.N°2922 del 18 Agosto 2016	Politi Paola	Petizione NO DISTRIBUTORE
66	Prot.N°2923 del 18 Agosto 2016	Zighetti Elena Rita	Petizione NO DISTRIBUTORE
67	Prot.N°2924 del 18 Agosto 2016	Chiesa Stefania	Petizione NO DISTRIBUTORE
68	Prot.N°2925 del 18 Agosto 2016	Levoni Tanja	Petizione NO DISTRIBUTORE
69	Prot.N°2926 del 18 Agosto 2016	Del Redentore Valentina	Petizione NO DISTRIBUTORE
70	Prot.N°2927 del 18 Agosto 2016	Garcia Roger	Petizione NO DISTRIBUTORE
71	Prot.N°2928 del 18 Agosto 2016	Panizzari Alberto	Petizione NO DISTRIBUTORE
72	Prot.N°2929 del 18 Agosto 2016	Fiorani Milena	Petizione NO DISTRIBUTORE
73	Prot.N°2930 del 18 Agosto 2016	Piatti Vanessa	Petizione NO DISTRIBUTORE
74	Prot.N°2931 del 18 Agosto 2016	Villa Manuela	Petizione NO DISTRIBUTORE
75	Prot.N°2932 del 18 Agosto 2016	Maffi Daniele	Petizione NO DISTRIBUTORE
76	Prot.N°2933 del 18 Agosto 2016	Ferri de Lazara Cornelia	Petizione NO DISTRIBUTORE
77	Prot.N°2934 del 18 Agosto 2016	Fiorani Raffaella	Petizione NO DISTRIBUTORE

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto
78	Prot.N°2935 del 18 Agosto 2016	Gardella Jacopo	Petizione NO DISTRIBUTORE
79	Prot.N°2936 del 18 Agosto 2016	Bersani Paola	Petizione NO DISTRIBUTORE
80	Prot.N°2937 del 18 Agosto 2016	Panzeri Giovanni	Petizione NO DISTRIBUTORE
81	Prot.N°2938 del 19 Agosto 2016	Volpi Daniela e Baldacci Paolo	Petizione NO DISTRIBUTORE
82	Prot.N°3002 del 26 Agosto 2016	Lolla Carlo	Petizione NO DISTRIBUTORE
83	Prot.N°3218 del 17 Settembre 2016	Albergo Ristorante del Cervo	Petizione NO DISTRIBUTORE
84	Prot.N°798 del 24 Marzo 2017	Ramelli A./Ruffo G.	Inclusione ambito residenziale (circa mq.2.300) per completamento area già residenziale – Canneto Sopra
85	Prot.N°818 del 25 Marzo 2017	Marchesi M.T.	Richiesta modifiche RUE - Gazzola capoluogo
86	Prot.N°// del 30 Marzo 2017	Ufficio tecnico	Richiesta rettifica cartografica

Il Consiglio Comunale di Gazzola ha deliberato le controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute con atto n. 20 del 10.04.2017.

Nella fase di controdeduzione, in accoglimento delle riserve dell'Amministrazione Provinciale e di alcune osservazioni pervenute, il Comune ha apportato modifiche agli elaborati di Variante. Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e non valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 la Variante al Piano Strutturale Comunale di Gazzola è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione dell'Intesa sulla Variante, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del predetto Decreto.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, "ValSAT v - Rapporto Ambientale – Studio di Incidenza" e "ValSAT v - Sintesi non Tecnica", sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante al PSC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state

adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

E' stato confermato l'impianto generale del processo di valutazione messo a punto per la ValSAT del PSC approvato e, nella prima fase, anche la sintesi e valutazione delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio (analisi SWOT), riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale.

Il Comune di Gazzola ha proposto il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in obiettivi specifici:

- tutelare la popolazione, l'ambiente e le sue risorse;
- ridurre la quantità e l'esposizione della popolazione alle emissioni acustiche;
- riqualificazione e conferma dei corridoi ecologici in relazione ai corsi d'acqua del Fiume Trebbia e del Torrente Luretta con le relative fasce di tutela e pertinenza;
- promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali ed ambientali; valorizzare e salvaguardare il paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;
- preservare la stabilità dei terreni ed il regolare deflusso delle acque superficiali e sotterranee;
- proteggere le aree di pertinenza fluviale e prevenire e mitigare il rischio idraulico;
- salvaguardare lo stato quali-quantitativo ed ecologico delle risorse idriche e dei relativi processi di generazione e circolazione;
- creazione di forme di gestione territoriali e incremento quelle esistenti volte ad intensificare l'interesse nei confronti dei nodi ecologici a valenza naturalistica ed ambientale, contrasto ai fenomeni di dissesto e contenimento dell'uso di suolo;
- valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani;
- individuare le reti ecologiche primarie e secondarie;
- tutela e completamento dei corridoi ecologici individuati;
- tutelare le reti ecologiche secondarie relative ai filari di gelsi e alla conservazione/ costituzione di sentieri panoramici;
- sensibilizzare la popolazione alla raccolta differenziata;

- adeguare le dotazioni territoriali locali in funzione delle espansioni delle aree residenziali;
- promuovere il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- garantire le fasce di rispetto stradali, le opere d'arte pertinenti agli spazi dedicati alla viabilità, in previsione della costruzione di nuovi assi stradali, garantire il rispetto dei percorsi pedonali;
- promuovere la mobilità ciclabile;
- riqualificare e migliorare i tratti di viabilità interna del territorio comunale, prevedere nuovi assi stradali di collegamento;
- individuare gli ambiti che necessitano di riqualificazione, prevedere un'opportuna distribuzione dei servizi delle dotazioni territoriali e delle infrastrutture per la mobilità in relazione alle nuove espansioni residenziali e artigianali;
- prevedere nuove aree di espansione urbanistica;
- eliminare le eventuali condizioni di degrado edilizio e promuovere la riqualificazione di tali aree;
- prevedere nuove aree da destinare all'espansione residenziale e turistica;
- realizzazione ed ampliamento di aree sportive e verde pubblico nel capoluogo;
- garantire le attrezzature e gli spazi collettivi necessari per favorire lo sviluppo della comunità e migliorare la qualità della vita della popolazione;
- rafforzare le strutture pubbliche esistenti nel capoluogo e garantire una corretta distribuzione dei servizi anche nei centri abitati satelliti;
- mantenimento del tessuto architettonico originale e di rilevanti cambi di destinazioni d'uso delle strutture costituenti il centro storico;
- adeguamento delle reti tecnologiche in previsione delle nuove espansioni residenziali e dei poli produttivi;
- definizione dei centri storici, individuazione degli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo;
- tutela, recupero e valorizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture storiche del territorio rurale ed i beni architettonici;
- incremento dei poli produttivi esistenti;
- conseguentemente alla riqualificazione ed in previsione della creazione di nuovi poli produttivi, tutelare le qualità ambientali del territorio;
- conservazione o incremento degli attuali standard per i nuovi poli insediativi;
- promuovere uno sviluppo di agricoltura sostenibile, multifunzionale;
- preservare i suoli ad alta vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;

- promuovere la permanenza delle attività agricole ed il mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della selvicoltura;
- promuovere processi di conservazione, ristrutturazione e modifica della destinazione d'uso degli edifici rurali, tramite l'adozione di accorgimenti finalizzati alla non alterazione degli elementi caratterizzanti la tipologia e morfologia originaria;
- garantire il rispetto dei valori limite riferiti alle radiazioni;
- adottare un piano di monitoraggio della qualità ambientale per le componenti territoriali definite.

Nelle fasi successive, è stata prima verificata la coerenza fra gli obiettivi proposti per la Variante al PSC e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati maggiormente rappresentativi del contesto di riferimento, dopodiché è stata sviluppata la verifica di coerenza interna al Piano, confrontando le azioni di Piano definite e gli obiettivi assunti per il PSC e la Variante. Tale attività ha evidenziato alcune criticità in riferimento alle azioni proposte, che quindi sono state approfondite mediante la predisposizione di specifiche schede di valutazione che, stimando gli effetti indotti dall'attuazione delle azioni stesse hanno consentito di definire le necessarie azioni di mitigazione/compensazione.

Infine, la valutazione della Variante al PSC è stata completata confermando il sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni definito nel PSC. E' stato individuato un set di indicatori da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano, allo scopo di minimizzare gli stessi e verificare l'eventuale necessità di aggiornare o rivedere le scelte medesime.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al PSC, delle analisi effettuate nell'ambito del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della Variante al PSC di Gazzola, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007.

La metodologia proposta per la ValSAT della Variante elaborata ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento,

e delle Norme in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale della Variante al PSC stesso:

1. definizione delle componenti ambientali,
2. definizione degli obiettivi dei Piani sovraordinati,
3. sintesi dello stato di fatto del territorio,
4. definizione degli obiettivi di Piano,
5. valutazione di coerenza interna,
6. individuazione delle azioni di Piano,
7. valutazione degli effetti delle azioni di Piano,
8. schede tematiche di approfondimento,
9. verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,
10. definizione del sistema di monitoraggio.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza (interna ed esterna) hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano comunale sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di Piano, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione della Variante, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa (ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato positivo
sulla Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) di Gazzola
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..

nel rispetto delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni riportate nel seguito.

- risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT della Variante al PSC e delle azioni di mitigazione definite in riferimento alle azioni di Piano;

- al fine di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio e dell'ambiente, si evidenzia che gli strumenti di attuazione della Variante al PSC dovranno approfondire la valutazione ambientale delle azioni n. 15 e 20 relative all'ampliamento dell'ambito specializzato per attività produttive del capoluogo ed alla delocalizzazione di diritti edificatori in loc. Bosco di Sopra, tenendo conto anche delle "ragionevoli alternative" e delle specifiche criticità legate al consumo di suolo, laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione.

Per quanto riguarda l'azione 16 relativa al nuovo impianto di distribuzione carburanti, si rammenta che la previsione deve essere stralciata dagli elaborati del PSC, in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore vigente e, nell'eventualità che la stessa fosse inserita nel POC, dovrà essere oggetto di specifiche valutazioni ambientali e, in particolare, dello sviluppo e valutazione delle necessarie e "ragionevoli alternative" di piano.

- risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC, con particolare riferimento alle criticità generate dalla vicinanza di funzioni residenziali e produttive, dalla mancanza di infrastrutture viarie e reti tecnologiche e dal difficile approvvigionamento idrico;
- le valutazioni relative alla Variante al PSC oggetto del presente Parere sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione della Variante al PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato alla stessa (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nella Variante al PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.